

Focus

La trasparenza dei prezzi nel settore dei carburanti



Normativa

Le nuove misure
per la sicurezza
giocattoli

Risparmio energetico

La progettazione
ecocompatibile
dei prodotti

In copertina:
Edward Hopper (1882-1967): Pompa di benzina, 1940.
New York, Museum of Modern Art (MoMA).
Oil on canvas, 26 1/4 x 40 1/4' (66.7 x 102.2 cm).
Mrs. Simon Guggenheim Fund. 577.1943© 2011.
Digital image, The Museum of Modern Art,
New York/Scala, Firenze

Questo numero del
Quaderno informativo - Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia nell'Aprile 2011



EDITORIALE	Le attività del Ministero Per una protezione sempre maggiore dei consumatori	2
IL PUNTO	Carburanti Costituita la commissione per valutare le dinamiche dei prezzi	4
	Tutela del consumatore OsservaPrezzi Carburanti: monitorati tutti i distributori	7
ATTIVITÀ	Comunicazione Il Quaderno informativo compie dieci anni	10
CONSUMATORI	Azioni risarcitorie collettive Class action: che futuro in Europa?	12
	Scoreboard dei consumatori Riprendono i consumi, più fiducia negli acquisti transfrontalieri	15
	Elettricità e gas Al via i progetti a favore dei consumatori	18
MERCATO	Normativa sul commercio La regolazione storica e le novità legislative	20
	Sostegno a credito e occupazione L'accordo di programma fra Ministero e Unioncamere	30
	Direttiva 2006/123/CE La revisione del sistema di monitoraggio della rete di vendita	32
	Assicurazioni Più sicurezza al volante con la scatola nera anche sulle auto?	42
PRODOTTI	Sicurezza dei giocattoli Nuove norme nazionali per recepire la Direttiva giocattoli Ue	46
	Direttiva 2009/125/CE Il risparmio energetico comincia dalla progettazione	52
	Metrologia legale Nuova disciplina di verifica per liquidi diversi dall'acqua	57
	Concorsi a premio Sempre più vicini alle imprese con il nuovo Prema on line	62
DOCUMENTI	Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 Le nuove misure per la sicurezza giocattoli	64

Le attività del Ministero per una protezione sempre maggiore dei consumatori

Questo numero del *Quaderno Informativo* riflette un periodo di intenso lavoro del Ministero dello Sviluppo economico nelle aree di interesse per il mercato e i consumatori.

Il lavoro svolto dal Ministero nella tutela degli interessi dei consumatori è stato particolarmente intenso, con un costante raccordo con le autorità europee

Nella sezione **Il Punto** si è voluto innanzitutto richiamare l'attenzione sugli interventi in materia di carburanti, finalizzati a una maggiore trasparenza dei prezzi per stimolare la concorrenza. In questi tempi di gravi incertezze nelle aree di provenienza di gran parte degli approvvigionamenti italiani di idrocarburi, infatti, la vigilanza dell'autorità di governo deve essere ancor più continua e puntuale, utilizzando al meglio gli strumenti disponibili nell'ambito di un mercato che deve rimanere libero, ma al tempo stesso deve evitare comportamenti che ledano gli interessi dei consumatori. Di particolare interesse per gli automobilisti anche le sperimentazioni sull'utilizzo di una "scatola nera" per registrare i comportamenti delle vetture in caso di incidenti e i nuovi sistemi di vigilanza sull'esattezza degli strumenti di misura dei liquidi, fra cui rientrano anche le pompe di benzina.

La sezione **Consumatori** riferisce del "Quinto Scoreboard", cioè del quadro di valutazione di primavera relativo ai mercati dei beni di consumo che è stato pubblicato in marzo dalla Commissione europea. Esso indica un chiaro recupero del consumo in quasi tutti i paesi dell'Unione – dopo il brusco calo registrato nel 2009 – ma conferma l'allargarsi del divario tra il commercio elettronico nazionale e quello transfrontaliero, nonostante le evidenti potenzialità di quest'ultimo tipo di acquisti in termini di scelta e di risparmio. Si segnala anche l'avvio da parte della Commissione europea di una consultazione pubblica per raggiungere un'armonizzazione in materia di azioni risarcitorie collettive.

Nella sezione **Mercato** si presenta una sintesi dei dati e degli andamenti ricavabili dall'Osservatorio nazionale sul commercio. Si descrive inoltre in dettaglio il nuovo quadro istituzionale derivante dalla riorganizzazione delle competenze in materia di commercio tra Stato e Regioni. Nella stessa sezione si riferisce dell'accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Unioncamere, destinato a finanziare un'iniziativa straordinaria da parte del mondo camerale e rivolto alle condizioni di accesso al credito e al sostegno dell'occupazione. La definizione dei criteri e dei prototipi di progetto da finanziare è stata affidata a un comitato di gestione misto, composto da rappresentanti del Ministero e del mondo camerale. Il comitato

ha elaborato due linee progettuali: la prima dedicata all'accesso al credito delle micro e piccole imprese; l'altra alla promozione di nuove imprenditorialità e al sostegno dell'occupazione.

Nella sezione **Prodotti** si è dato ampio spazio alle nuove norme introdotte in Italia per recepire la direttiva Ue in materia di sicurezza dei giocattoli. Con il decreto legislativo n. xx del 2011, sono state individuate le autorità nazionali di vigilanza preposte ai controlli sulla sicurezza dei giocattoli e determinate le tipologie di controlli e provvedimenti che l'autorità di vigilanza può emanare per garantire ai bambini i massimi livelli di protezione.

Inoltre, si segnala l'approfondimento del decreto legislativo n. 15/2001 di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Questo articolo è anche corredato da una scheda riepilogativa dei diversi regolamenti coinvolti dal decreto legislativo.

Infine, la sezione **Documenti** riporta come di consueto il testo integrale di alcuni provvedimenti particolarmente significativi. In particolare, in questo numero, si tratta dei provvedimenti attuativi della direttiva giocattoli.

CARBURANTI

Costituita la commissione per valutare le dinamiche dei prezzi

di Massimo Greco

L'organo tecnico dovrà analizzare l'andamento delle quotazioni internazionali, confrontandole con i prezzi industriali e di distribuzione al pubblico dei carburanti nel nostro Paese

Con d.m. 28 gennaio 2011, nell'ambito delle iniziative realizzate in attuazione delle linee di azione indicate dal Protocollo di lavoro in materia di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, adottato lo scorso 21 aprile 2010, è stata istituita la commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti. Il suo scopo è di svolgere un'analisi della velocità di trasferimento sul prezzo al consumo nel nostro Paese delle variazioni dei prezzi internazionali dei carburanti e, ove possibile, negli altri paesi europei più simili al nostro dal punto di vista demografico, economico e industriale.

Composizione della commissione

La commissione, presieduta dal Capo Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Mse, che può delegare il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è composta dal Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Mse, da rappresentanti delle Direzioni generali di cui sopra e delle associazioni dei consumatori; dell'associazione nazionale di categoria delle aziende petrolifere e dei gestori.

Alle riunioni partecipa anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

La commissione può invitare per gli opportuni confronti e approfondimenti i rappresentanti di altri enti, autorità e amministrazioni competenti o interessate; di istituzioni di ricerca ed esperti del settore; di altre categorie di imprese interessate.

Compiti della commissione tecnica

Nell'ambito delle linee di azione sopra indicate, la commissione:



- valuta l'attendibilità e la trasparenza delle metodologie di rilevazione amministrativa e statistica dei prezzi dei carburanti e dei relativi parametri e indicatori di confronto e riferimento, delle metodologie di elaborazione e comunicazione dei prezzi medi e dei risultati dei confronti e formula proposte ai fini di un loro progressivo miglioramento attraverso metodologie e sistemi chiari e condivisi;
- monitora le variazioni dei prodotti petroliferi quotati sui mercati mondiali, con riferimento alle materie prime e ai prezzi internazionali dei prodotti petroliferi raffinati;
- verifica l'andamento del Prezzo Italia, quale prezzo medio dei carburanti rilevato e comunicato dal Mse, in confronto con le analoghe rilevazioni realizzate nei paesi dell'area euro, nonché l'anda-



mento di altri indicatori quali il cosiddetto margine lordo e il cosiddetto stacco Italia;

- verifica l'andamento medio dei prezzi effettivi dei carburanti comunicati dai gestori e pubblicati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e del decreto ministeriale 15 ottobre 2010, e valuta la possibilità di migliorare le rilevazioni dei prezzi medi effettivamente praticati, avvalendosi anche di tale dato;
- approfondisce e valuta la congruenza delle dinamiche dei prezzi degli indicatori precedenti, anche con riferimento ai tempi e ai meccanismi di trasferimento delle variazioni rilevabili nei mercati internazionali (in relazione all'ipotizzata cosiddetta "asimmetria" o "doppia velocità"), sui prezzi al consumo dei carburanti in Italia e, ove possibile, negli altri paesi europei più simili al nostro.

L'esito dei lavori della commissione è utilizzato dal Ministero dello Sviluppo economico per la propria attività istituzionale e, per quanto ritenuto utile, eventuali comunicazioni sul sito www.osservaprezzi.it sono a disposizione di tutte le parti interessate.

La segnalazione delle anomalie

Qualora nel corso dei suoi lavori la commissione rilevi incongruenze nelle dinamiche dell'andamento dei prezzi dei carburanti – anche in rapporto alle dinamiche dei prezzi internazionali di riferimento – tali da far ipotizzare l'esistenza di fenomeni riconducibili a violazioni di norme in materia di concorrenza o ad altre ipotesi di speculazioni comunque sanzionabili, li segnala al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente, laddove il Garante dei prezzi riscontri eventuali

irregolarità, le segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle altre autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Riunioni della commissione

La commissione si è riunita già tre volte, anche alla luce delle ricadute che – negli

ultimi mesi – la crisi internazionale ha avuto sulla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi.

In particolare, durante la prima riunione di insediamento, tenuta il 23 febbraio 2011, la commissione ha concentrato i suoi lavori sul tema preliminare dell'individuazione di metodologie condivise di rilevazione ed elaborazione dei dati e degli indicatori da utilizzare per l'attività di monitoraggio, acquisendo da tutti i partecipanti le prime proposte sul metodo di lavoro da utilizzare e i rispettivi punti di vista sulle esigenze da salvaguardare, anche ai fini di una corretta attività di informazione ai consumatori.

La seconda riunione, presieduta dal ministro Romani l'11 marzo 2011, ha analizzato la più ampia tematica degli effetti dell'aumento dei prezzi internazionali e nazionali sulla componente fiscale, e le possibili proposte di riforma anche di settore.

Nel mese di aprile, infine, la commissione è stata nuovamente convocata per fornire, tra l'altro, elementi informativi anche in riferimento al nuovo sistema di monitoraggio dei prezzi dei carburanti erogati in autostrada, in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e d.m. 15 ottobre 2010, curato dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe e raggiungibile al seguente indirizzo: www.osservaprezzi.it, sezione Osserva-Prezzi Carburanti.



TUTELA DEL CONSUMATORE

OsservaPrezzi Carburanti: monitorati tutti i distributori

di Massimo Greco

In attuazione della legge sviluppo, a partire dal 1° febbraio 2011 è stato avviato dal Mse il monitoraggio dei prezzi praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione. Questa attività, realizzata dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, rappresenta un importante passo avanti verso uno degli obiettivi fondamentali della Direzione e del Ministero: la valorizzazione della trasparenza nei mercati e in particolare in quello dei carburanti, contributo necessario alla politica di tutela dei consumatori.

Un sistema in continua evoluzione

Il sistema, che nella prima fase vede coinvolti solo i distributori presenti lungo tutte le tratte autostradali, permetterà, in seguito, di conoscere i prezzi effettivamente praticati su tutto il territorio nazionale; sia sulle strade statali, che in città. Questo strumento intende garantire al consumatore l'informazione sul prezzo più vantaggioso (in modalità self service ove

presente o possibile) in relazione a un'offerta standard di prodotto.

Naturalmente il prezzo più basso, pur essendo un importante criterio di scelta per il consumatore, non esclude – evidentemente – che vengano prese decisioni diverse basate, ad esempio, sulla maggiore o minore vicinanza dell'impianto; sulla presenza di servizi aggiuntivi; sulla qualità complessiva dei servizi offerti.

Modalità di ricerca e consultazione

Il sistema di monitoraggio permette al cittadino di interrogare il database contenente i prezzi realmente praticati presso i distributori censiti, ottenendo i valori arrotondati al centesimo di euro superiore. I meccanismi di comunicazione e pubblicazione che sono previsti (ovvero arrotondamento e cadenza quanto meno settimanale della comunicazione, in assenza di aumenti) fanno sì che consultando il sito, pur in presenza di una regolare comunicazione, non sempre si trovi il prezzo effettivamente praticato da ciascun impianto.

In ogni caso, il prezzo pubblicato non potrà





mai essere superiore a quello effettivamente praticato.

I sistemi di ricerca avanzata e ricerca semplice permettono l'accesso a informazioni selezionate grazie alla possibilità di utilizzare i filtri presenti: ovvero, per tutta la rete autostradale, per regione, per provincia, per nome dell'impianto; ciò sia in visualizzazione completa, che in ordine di prodotto e prezzo.

L'indicazione del prezzo dei prodotti gpl e metano, ove presenti, costituisce un'innovazione nel panorama delle rilevazioni dei prezzi dei carburanti già curate dalla Direzione; essa è finalizzata alla promozione e diffusione, al pubblico, di prodotti a basso impatto ambientale o comunque con minore incidenza inquinante.

Le informazioni per singolo distributore contengono: nome dell'impianto, data e orario di aggiornamento dei listini, tratta autostradale (comprensiva di direzione e chilometro), regione e provincia, nonché l'immagine dell'impianto ove questa sia stata resa disponibile dal gestore.

Nei casi in cui sia stata inserita dal gestore l'ubicazione geografica sulla mappa, è possibile visualizzare – nella sola ricerca avanzata – i punti di localizzazione con le relative informazioni.

La semplificazione delle informazioni: l'uso delle piattaforme informatiche in convenzione

Per semplificare gli oneri di comunicazione periodica imposti ai singoli gestori coinvolti nel sistema di monitoraggio (immissione e aggiornamento dei listini), oltre che per creare un sistema di informazioni a rete che promuova la trasparenza e l'univocità delle indicazioni fornite all'utente, il Ministero dello Sviluppo economico ha sottoscritto le convenzioni a titolo gratuito previste dall'articolo 3, comma 3, del d.m. 15 ottobre 2010, con alcune tra le principali concessionarie autostradali per le quali erano disponibili – o sono state create – apposite piattaforme informatiche di gestione centralizzata dei prezzi.

Il database ministeriale è stato così inserito in un più ampio sistema informatico condiviso, così da unificare la trasmissione delle informazioni necessarie all'utenza (con conseguente vantaggio in termini di coerenza e veridicità del prezzo comunicato). In tal modo il gestore adempie all'obbligo normativo con una sola immissione del dato, inserendo i prezzi necessari all'alimentazione dei sistemi autostradali di pubblicazione dei prezzi – i cosiddetti Benzacartelloni – integrati secondo le esi-



genze conoscitive del progetto ministeriale OsservaPrezzi Carburanti.

Dalle tratte autostradali alla rete nazionale: l'implementazione del sistema OsservaPrezzi Carburanti

Per ottimizzare i tempi necessari all'implementazione definitiva dei sistemi informatici, in vista dell'ampliamento dei soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione – che, come richiesto dal d.m. 15 ottobre 2010, nella prima fase è rivolto ai soli gestori presenti sulla rete autostradale – il Ministero sta progettando e realizzando nuove sinergie con soggetti pubblici – anche all'interno di convenzioni attive e rivolte al monitoraggio dei prezzi – per creare i presupposti tecnici necessari ad avviare la fase sperimentale e volontaria di ampliamento dei soggetti monitorati attraverso OsservaPrezzi Carburanti.

Nel più breve tempo possibile il Ministero verificherà la fattibilità dell'ampliamento del monitoraggio, con riferimento alle principali strade statali e arterie cittadine, per tutti i gestori o gruppi di gestori che – anche con riferimento al fenomeno delle cosiddette pompe bianche, come pure per promuovere i carburanti ecocompatibili, gpl e metano – vorranno partecipare attivamente

al rafforzamento degli strumenti di trasparenza nell'interesse degli utenti e del mercato della distribuzione dei carburanti.

Pubblicazione e trasparenza dei prezzi: i nuovi strumenti di informazione statistica

Un ulteriore vantaggio che il sistema di trasmissione e pubblicazione dei prezzi apporterà alla conoscibilità e verifica della dinamica dei prezzi nel mercato petrolifero consiste nella possibilità di utilizzare il patrimonio di informazioni e dati sui prezzi dei prodotti petroliferi erogati in autostrada, nell'ambito dello studio e dell'analisi della dinamica dei prezzi dei carburanti, anche a seguito della istituzione – attraverso il d.m. 28 gennaio 2011 – della commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei carburanti.

I risultati delle analisi statistiche derivanti dall'utilizzo di questo nuovo applicativo, pubblicato e raggiungibile all'indirizzo web www.osservaprezzi.it (sezione OsservaPrezzi Carburanti), saranno aggregati e pubblicati periodicamente, anche attraverso il Quaderno informativo - Mercato e Consumatori, nonché tramite la newsletter mensile Prezzi e Consumi (scaricabile all'indirizzo internet www.osservaprezzi.it, sezione Newsletter), curata dall'Osservatorio prezzi e tariffe, nell'ambito della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, al fine di darne pubblicità e visibilità a vantaggio dei consumatori, associazioni di categoria e istituti di ricerca.

COMUNICAZIONE

Il Quaderno informativo compie dieci anni

di Gabriella Di Bella

Nel 2001 veniva pubblicato il primo numero di Quaderno Informativo - Mercato & Consumatori a cura della Direzione generale per l'Armonizzazione e la tutela del mercato (Dgamt) dell'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, oggi Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo economico. Si trattava di una pubblicazione piuttosto snella, una newsletter mensile da 8 a 24 pagine, stampate in due colori, che descrivevano attività svolte dalla Direzione.

La rivoluzione del 2003

Nel 2003, in questo primo esperimento di comunicazione periodica rivolta all'esterno compiuto dalla Direzione, si verifica una vera e propria rivoluzione: viene rinnovata la testata, cambiati i caratteri di stampa, la foliazione aumenta a 48 pagine e l'impaginazione viene studiata in modo tale che sia migliorata la fruibilità degli articoli; questi vengono suddivisi in paragrafi, ognuno avente un proprio titolo, in modo tale da agevolare la leggibilità dei testi e facilitare l'acquisizione delle informazioni. La rivista, ora stampata in quadricromia, viene articolata in sezioni (facilmente identificabili grazie alla diversa colorazione) dedicate alle attività svolte nelle varie aree (Consumatori, Mercato, Prodotti) oltre a un'area documentale nella quale vengono riportati, nella loro versione integrale, i provvedimenti normativi di interesse della Direzione.

Il restyling del 2006

Nel 2006, pur mantenendo sostanzialmente invariata la fisionomia del giornale,

Possibile la consultazione on line**TUTTI I NUMERI DEL QI
DISPONIBILI IN INTERNET**

La raccolta completa del Quaderno Informativo - Mercato & Consumatori è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it, nella sezione dossier di approfondimento raggiungibile dalla home page del sito. Chi fosse interessato a contattare la redazione del QI può inviare una email a: quaderno.informativo@sviluppoeconomico.gov.it

si decide che sia necessaria una sua evoluzione: la novità più evidente riguarda il formato della pubblicazione, che viene aumentato in modo da rendere più ariose le pagine. Nasce poi una nuova sezione, Il Punto, che viene dedicata a un tema di particolare interesse per il lettore. La sempre maggiore ricchezza dei contenuti si riflette anche sul numero delle pagine, che passa stabilmente a 96. Aumenta anche il numero delle copie stampate, in modo da garantire una diffusione sempre maggiore. Oltre alla distribuzione postale comincia inoltre a essere possibile la consultazione degli articoli sul sito Internet del Ministero, in linea con il numero sempre maggiore di italiani che acquisiscono dimestichezza con il web.

La versione attuale

Nel 2008, con l'aggiunta della sezione Prezzi, il periodico assume la sua versione definitiva. La veste grafica, pur mantenendo la riconoscibilità dei suoi caratteri distintivi, viene modificata sia per mantenerla al passo con i tempi (e sarà poi rinfrescata nuovamente nel 2010), che per meglio integrare nell'impaginazione le immagini fo-

Quaderno Informativo - Mercato & Consumatori racconta le attività svolte dal Ministero dello Sviluppo economico su temi legati agli interessi dei consumatori e alla regolazione del mercato



In alto, a sinistra, la prima versione del QI. A destra, la seconda. In basso, la penultima e l'ultima versione

tografiche; queste, infatti, nel tempo sono venute ad assumere un rilievo sempre maggiore. La tiratura aumenta ulteriormente. Oggi Quaderno Informativo - Mercato & Consumatori è uno strumento di informazione e approfondimento esaustivo che, due volte all'anno, rinnova il suo appuntamento con i lettori, riepilogando e sistematizzando quanto è avvenuto nei campi di interesse per i consumatori e quanto è stato fatto dal Ministero e dal suo personale a loro tutela.

AZIONI RISARCITORIE COLLETTIVE

Class action: che futuro in Europa?

di Gianfranco Nitti

La Commissione europea ha avviato il 4 febbraio una consultazione pubblica finalizzata a raggiungere un approccio coerente in materia di azioni risarcitorie collettive.

Fra legislazione nazionale e diritto comunitario

La Commissione, in qualità di autorità pubblica e custode dei Trattati europei, applica la legislazione comunitaria. Parallelamente, individui e imprese possono chiedere nei tribunali nazionali il rispetto dei loro diritti ai sensi delle norme comunitarie. In alcuni casi, la violazione del diritto comunitario può attivare più cause individuali. L'attuale legislazione Ue prevede già la possibilità di perseguire azioni collettive inibitorie in materia di diritto dei consumatori, ma i sistemi giuridici nazionali variano notevolmente in materia di mercati finanziari, concorrenza, tutela dell'ambiente e altri settori del diritto. La situazione è ancora più varia tra gli Stati membri quando più consumatori o aziende vogliono chiedere i danni in uno stesso caso.

L'obiettivo della consultazione

Scopo della consultazione pubblica della Commissione è quindi di tentare di individuare comuni principi giuridici su cui dovrebbero essere basate le azioni collettive in tutta l'Unione, come ad esempio l'esigenza di efficacia ed efficienza, di informazione per i cittadini e di garanzie contro gli abusi di contenzioso.

L'esito della consultazione pubblica era aperto a tutti, singoli cittadini e organizza-



zioni. I contributi potevano essere inviati fino alla fine di aprile 2011.

Il ricorso collettivo

Il ricorso collettivo rappresenta un concetto ampio che include il provvedimento ingiuntivo (azioni legali che cercano di fermare il comportamento illegale) e l'azione risarcitoria (azioni legali dirette al risarcimento del danno causato). Deve essere chiaramente distinto dalla cosiddetta "class action" tipica del sistema legale statunitense. In Europa, le procedure di ricorso collettivo possono assumere varie forme, come le azioni in tribunale, la composizione extragiudiziale, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché l'affida-

Il ricorso collettivo include provvedimenti ingiuntivi (azioni legali che cercano di fermare il comportamento illegale) e azioni risarcitorie (azioni legali dirette al risarcimento del danno causato)

mento a rappresentanti per la difesa in giudizio di propri diritti.

Il ricorso collettivo non costituisce un nuovo concetto nella Ue e rappresenta una caratteristica normale della legislazione dei consumatori europei, conosciuta anche nel

campo del diritto ambientale comunitario. Per quanto riguarda le azioni collettive di risarcimento danni, alcuni Stati membri hanno la loro, mentre altri no.

La Commissione ha avviato una consultazione pubblica orizzontale "Verso un approccio europeo più coerente al ricorso collettivo". Lo scopo di questa consultazione è, tra le altre cose, di individuare comuni principi di diritto, nel caso venisse presentata una futura iniziativa della Commissione sul ricorso collettivo e come questi principi potrebbero rientrare nel sistema giuridico dell'Unione europea e negli ordinamenti giuridici dei 27 Stati membri. La consultazione esplora anche in quali settori le diverse forme di azione collettiva (ingiuntiva e/o risarcitoria) potrebbero avere un valore aggiunto per migliorare l'applicazione della normativa dell'Unione o per meglio tutelare i diritti delle vittime. Allo stesso tempo, la Commissione si oppone con fermezza all'introduzione di "class action", secondo il modello statunitense, nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, o alla creazione di incentivi che provochino l'abuso di controversie legali.

Il background

La Commissione ha lavorato per diversi anni sullo sviluppo di standard europei di ricorso collettivo in materia di diritto dei consumatori e della concorrenza; ha adottato un Libro Verde¹ sulle azioni di risarcimento per violazione norme antitrust comunitarie nel 2005 e un Libro Bianco² nel 2008, entrambi comprendono un capitolo sul risarcimento collettivo. Nel 2008, la Commissione ha anche pubblicato un Libro Verde³ sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. Il Vice-Presidente Reding, il Vice-Presidente Almunia e il commissario Dalli hanno discusso le sfide poste dal ricorso collettivo in occasione

Per approfondire

I SITI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Questi i principali siti della Commissione europea da consultare per chi volesse saperne di più:

Documento di lavoro dei servizi della commissione consultazione pubblica:
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0054/sec_2011_173_it.pdf

Homepage sito del Vice-Presidente Viviane Reding, Commissario UE per la Giustizia, Diritti fondamentali e Cittadinanza:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Homepage sito del Vice-Presidente Joaquín Almunia, Commissario Ue per la Concorrenza:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/index_en.htm

Homepage sito di John Dalli, Commissario Ue per la Salute e le Politiche per i consumatori:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Direzione Giustizia - Notizie generali:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Sito della DG Concorrenza:
<http://ec.europa.eu/competition/anti-trust/actionsdamages/index.html>

SANCO - sito Questioni dei Consumatori:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm



della riunione della Commissione del 12 ottobre 2010 durante un dibattito di orientamento. Da tale dibattito è derivato il lancio della consultazione pubblica.

L'iter della consultazione

Sulla consultazione pubblica si baserà la posizione finale della Commissione sul ricorso collettivo e nulla è ancora deciso in questa fase. La Commissione prenderà in considerazione tutte le osservazioni per valutare se il ricorso collettivo possa o meno essere materia comune per la legislazione dell'Unione, tenendo conto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità ed efficacia.

Per completare la consultazione si terrà un'audizione e, successivamente, la Commissione pubblicherà una comunicazione sui risultati. La decisione finale sulla necessità di una nuova legislazione in questo settore sarà basata sul risultato della consultazione e, se del caso, dopo una particolareggiata valutazione d'impatto che esamini tutte le azioni possibili.

1. [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com\(2005\)0672/_com_com\(2005\)0672_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0672/_com_com(2005)0672_it.pdf)
2. [http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/a4f26d6d511195f0c1257690058cac9/ee7616f69beaf16c125742f00503b79/\\$FILE/COM2008_0165_IT.pdf](http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/a4f26d6d511195f0c1257690058cac9/ee7616f69beaf16c125742f00503b79/$FILE/COM2008_0165_IT.pdf)
3. [http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/fc2b9e77a8690b15c1257569005c4b2a/319ef5e24bd5db37c12575130055b6bc/\\$FILE/COM2008_0794_IT.pdf](http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/fc2b9e77a8690b15c1257569005c4b2a/319ef5e24bd5db37c12575130055b6bc/$FILE/COM2008_0794_IT.pdf)

SCOREBOARD DEI CONSUMATORI

Riprendono i consumi, più fiducia negli acquisti transfrontalieri

di Gianfranco Nitti

Il quinto quadro di valutazione di primavera relativo ai mercati dei beni di consumo – che è stato pubblicato in marzo dalla Commissione europea – indica un chiaro recupero del consumo in quasi tutti i paesi dell'Unione, dopo il brusco calo registrato nel 2009.

I dati in sintesi

L'indice annuale del consumo è misurato sulla base della fiducia dei consumatori nelle autorità, nelle Ong e nei dettaglianti e sull'efficacia della risoluzione delle controversie. Il quadro di valutazione conferma l'allargarsi del divario tra il commercio elettronico nazionale e quello transfrontaliero, nonostante le evidenti potenzialità degli acquisti transfrontalieri in termini di scelta e di risparmio. Lo studio suggerisce però che i consumatori si sentono più sicuri a fare acquisti transfrontalieri una volta rotto il ghiaccio e fatto un primo acquisto all'estero. Sul lato dell'offerta vi sono notevoli ostacoli che si frappongono al commercio elettronico transfrontaliero poiché, rispetto al 2009, è diminuito il numero dei dettaglianti che vendono al di là dei confini nazionali.

Buone notizie

Il Commissario europeo responsabile per la salute e i consumatori, John Dalli, ha affermato: "Desidero lodare tutti gli Stati membri che hanno continuato a investire in un contesto qualitativamente valido nell'interesse dei consumatori in questi tempi difficili. Siamo arrivati a una svolta: la fiducia dei consumatori dell'Ue nelle istituzioni consumeristiche inizia a ritornare ai livelli precedenti". Il Commissario ha aggiunto: "La buona notizia è anche che i consumatori tendono a essere meno esitanti a fare acquisti oltre frontiera dopo che



hanno provato almeno una volta con risultati soddisfacenti. Ma le risultanze dell'indagine confermano anche che c'è ancora molto da fare per eliminare le rimanenti barriere, a tutto vantaggio dell'economia europea, dei consumatori e delle imprese".

Che cos'è il quadro di valutazione

Il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo fornisce indicazioni e segnali sul modo in cui il mercato unico funziona nell'interesse dei consumatori europei in termini di scelte, prezzi e soddisfazione. L'edizione di primavera ("Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo") esamina l'integrazione del mercato al dettaglio e delle condizioni che i consumatori trovano sul piano nazionale.

I dati del quadro di valutazione si basano su indagini condotte tra acquirenti e dettaglianti, nonché su dati statistici e sui livelli di reddito.

Risultati chiave

Si registrano progressi nelle condizioni offerte ai consumatori sul piano nazionale: l'indice delle condizioni è definito da fattori quali l'efficacia nella risoluzione delle controversie e nel trattamento dei reclami; la fiducia di chi compra nelle autorità, nei dettaglianti, nei pubblicitari e nelle organizzazioni dei consumatori, nonché la qualità della regolamentazione.

L'indice 2010 rivela che le condizioni per i consumatori sono migliorate dopo il rapido peggioramento registrato nel 2009: ora la maggior parte dei paesi ha raggiunto, o superato, i livelli del 2008.

I paesi che presentano le migliori condizioni sono Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Italia, Danimarca, Germania, Belgio e Svezia, che superano tutti la media Ue.

Il differenziale del commercio elettronico

Il quadro di valutazione indica che continua la crescita del commercio elettronico nazionale: nel 2010 il 36% dei consumatori europei ha fatto acquisti on line da venditori

nazionali (rispetto al 34% nel 2009).

Il commercio elettronico transfrontaliero continua però a registrare una crescita lenta (9% nel 2010 rispetto all'8% nel 2009) nonostante i chiari vantaggi che esso offre in termini di risparmi e di scelte, come indicato negli studi precedenti. Bisognerà quindi intensificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale (20% entro il 2015).

Fare acquisti on line nel mercato unico: percezioni ed esperienze

Le percezioni dei consumatori sembrano essere un importante ostacolo al commercio elettronico transfrontaliero. Tra quanti non hanno effettuato un acquisto transfrontaliero a distanza:

- ▶ il 62% teme di essere frodato e truffato;
- ▶ il 59% ha preoccupazioni su cosa fare se si presentano problemi;
- ▶ il 49% è scoraggiato dai problemi previsti in relazione alla consegna dei beni.

Queste preoccupazioni sono però molto meno diffuse tra quei consumatori che hanno effettivamente acquistato dall'estero (rispettivamente 34%, 30% e 20%).



Tra quanti hanno già esperienza di acquisti oltre frontiera il 61% affronta con pari fiducia lo shopping on line transfrontaliero e quello domestico contro il 33% della popolazione generale.

Il commercio elettronico transfrontaliero sembra essere almeno altrettanto affidabile del commercio elettronico nazionale, quando non addirittura più sicuro:

- ▶ solo il 16% degli acquisti transfrontalieri ha subito ritardi (contro il 18% per gli acquisti nazionali);
- ▶ il prodotto non è arrivato nel 5% dei casi transfrontalieri (contro il 6% per gli acquisti nazionali).

Necessaria una maggiore informazione

Queste risultanze suggeriscono che si debba fare un'opera di informazione più efficace sulle consulenze transfrontaliere esistenti e sui meccanismi che servono a far applicare la legge e a ottenere riparazione. Tra questi vi sono la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete Cpc) cui partecipano le autorità nazionali incaricate di far rispettare la normativa e i centri europei dei consumatori che forni-

scono aiuto e consulenze gratuite ai consumatori che effettuano acquisti nel mercato unico.

Gli ostacoli

Importanti ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero sono riscontrabili sul lato dell'offerta. Nel 2010 la percentuale di dettaglianti che vendono in altri paesi dell'Ue è scesa al 22% (rispetto al 25% del 2009) anche se le ricadute economiche del commercio transfrontaliero sono significative: il 56% ritiene che più del 10% delle proprie vendite elettroniche riguardi altri paesi dell'Unione.

In tal senso la Commissione persegue una strategia per porre fine alla frammentazione del mercato anche facendo leva sul recente Atto per il mercato unico.

Accessibilità per i consumatori

Nel 2009 sia il reddito disponibile (aggiustato per tener conto dei servizi gratuiti) che i consumi familiari hanno subito una contrazione nella maggior parte dei paesi dell'Ue.

Nell'Unione vi sono ancora grandi differenze per quanto concerne la capacità dei consumatori di permettersi beni e servizi tenendo conto sia dei redditi medi che dei livelli dei prezzi.

La quota di consumatori vulnerabili varia anch'essa notevolmente, ma – nonostante la crisi nella maggior parte dei paesi – nel 2009 la loro situazione non sembra aver subito un deterioramento significativo.

Il testo completo del quadro di valutazione può essere scaricato da Internet, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/5th_edition_scoreboard_en.pdf.



ELETTRICITÀ E GAS

Al via i progetti a favore dei consumatori

di Federica Ciriello*

Nell'ambito della radicale trasformazione che nell'ultimo decennio ha investito i due principali mercati energetici, quello elettrico e quello del gas, i progetti a vantaggio dei consumatori, frutto della collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) e il Ministero dello Sviluppo economico, stanno rappresentando sicuramente uno strumento efficace per valorizzare e ottimizzare l'accesso libero e consapevole dei cittadini ai mercati dell'energia.

Con la deliberazione Aeeg 16 ottobre 2009, GOP 44/09, e con l'approvazione dei progetti con d.m. 23/12/2009, si è stabilito che la priorità nel finanziamento dei progetti stessi fosse assegnata al progetto per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (Pcs), seguita dal progetto per la qualificazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori iscritte al Cncu (Pqs) e che i singoli progetti potessero essere avviati anche per fasi progressive in considerazione della effettiva disponibilità delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

Il progetto Pcs

Il progetto per la diffusione della conciliazione stragiudiziale (Pcs) è stato avviato e risulta interamente finanziato per una spesa complessiva di 890.000 euro per il biennio 2010-2011. Esso consta di due tipi di attività:

- ▶ formazione di primo livello e di aggiornamento di conciliatori (già formati con precedenti progetti finanziati dall'Autorità), per attivare procedure conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e utenti finali dei servizi elettrico e del gas;
- ▶ contributi da riconoscere al lavoro

svolto dai conciliatori delle singole associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco nazionale che dà anche titolo a partecipare al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu).

Per i corsi di formazione in materia di conciliazione nel settore dell'energia sono risultati aggiudicatari i due raggruppamenti che seguono:

1. Consumer's Forum, capofila del raggruppamento che comprende: Adoc, Adusbef, Assoutenti, Codacons, Conconsumatori, Cittadinanzattiva, Centro tutela consumatori utenti, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori.
2. Altroconsumo, capofila del raggruppamento che comprende: Acu, Codici, Casa del consumatore, Lega consumatori.

La situazione a oggi. In relazione al progetto suindicato e sulla base della documentazione fornita dall'Aeeg – per l'anno 2010-2011 – a oggi i corsi di primo livello e di aggiornamento risultano effettuati in una percentuale pari a un terzo di quelli fissati in calendario.

Preme sottolineare, inoltre, che vi è stata una risposta positiva da parte delle associazioni dei consumatori – con la partecipazione di una media di circa 20 persone per ciascun corso – e che lo svolgimento delle attività è avvenuto garantendo una copertura territoriale nazionale (le sedi interessate, infatti, coprono l'area del centro, nord e sud Italia).

È importante anche notare come l'Autorità ha effettuato attività di monitoraggio sui corsi svolti fino a oggi, con risultati in fase di valutazione.



Per le attività relative alla seconda fase del progetto, alla fine del secondo trimestre (scadenza 10 ottobre 2010) sono state presentate alla Cassa conguaglio 48 richieste di contributo per conciliazioni svolte nel 2010 per un controvalore complessivo di 3.205 euro e, inoltre, alla scadenza del 10 gennaio 2011 sono pervenute altrettante domande di ammissione al contributo, pari a 3.640 euro.

Pertanto, il Comitato di gestione, fino a oggi, ha approvato l'erogazione dei contributi forfetari richiesti, per circa 7.000 euro.

Il progetto Pqs

Con la deliberazione 2 marzo 2011, GOP 12/11, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il bando di gara predisposto dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico inerente il progetto per la qualificazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, GOP 4/11.

Il bando stabilisce i criteri per la selezione, da parte della Cassa, di un unico progetto da realizzarsi tra la data di aggiudicazione e il 31 dicembre 2012 e avente a oggetto,

in primo luogo, la qualificazione di almeno 40 sportelli fisici già esistenti delle associazioni dei consumatori iscritte al Cncu che siano in grado di assicurare:

- ▶ un orario di apertura settimanale dello sportello fisico di almeno 20 ore;
- ▶ la presenza in tale orario di apertura per il contatto con il pubblico di almeno un addetto con formazione specifica nei settori dell'energia elettrica e gas;
- ▶ l'assistenza telefonica al consumatore per problemi insorti con il proprio fornitore di energia elettrica e gas.

È prevista, in secondo luogo, la qualificazione e/o attivazione di almeno un call center che risponda a un numero verde per chiamate gratuite da rete fissa su tutto il territorio nazionale; nel call center dovranno essere presenti almeno due operatori formati ai sensi del bando nel settore elettrico e gas; questi dovranno garantire almeno 20 ore di servizio settimanale (nei giorni feriali e nella fascia oraria 8,00-17,00), per favorire la risoluzione dei problemi presentati dal consumatore e fornire informazioni utili ad attivare la conciliazione stragiudiziale per risolvere l'eventuale controversia tra il consumatore di energia e il suo fornitore.

Le attività di formazione. Il bando, infine, prevede – per quanto riguarda il Pqs – un'ulteriore attività che consiste in un piano di formazione del personale dedicato alle attività di sportello fisico e alle attività di call center. A tal fine dovranno essere programmati e svolti specifici corsi di formazione sul settore dell'energia elettrica e del gas – di durata non inferiore a 30 ore – a partire dall'Atlante dei diritti del consumatore predisposto dall'Autorità o dalle guide eventualmente predisposte dalle associazioni partecipanti sulla base dello stesso Atlante.

La scadenza per la presentazione delle proposte di progetto era fissata al 18 aprile 2011 e la richiesta di ammissione al contributo ai progetti poteva essere presentata, in particolare, da associazioni di consumatori iscritte al Cncu e da gruppi di associazioni iscritte al Cncu, rappresentate da un'unica associazione nazionale capofila. Per maggiori informazioni è possibile consultare direttamente il sito www.ccse.cc.

*Stagista presso la Div.XIII DGMCCVNT

NORMATIVA SUL COMMERCIO

La regolazione storica e le novità legislative

di Domenico Maria Somma

Nel corso degli anni, la legislazione commerciale ha prodotto effetti condizionanti non solo sull'attività e lo sviluppo delle imprese distributive, ma anche sulle imprese dell'intera filiera, sulla competitività e sulla concorrenza.

L'analisi del Mse

L'attenzione del Ministero dello Sviluppo economico è stata sempre focalizzata sulle analisi dell'evoluzione della rete e sul tessuto economico che la contraddistingue, attraverso un monitoraggio costante della rete degli esercizi commerciali che ha consentito di individuare gli ambiti di difficoltà. Fra questi, prioritario è risultato l'insufficiente livello di competitività tra le imprese. L'analisi strutturale della rete, infatti – rilevabile dal sito dell'Osservatorio nazionale del commercio del Ministero dello Sviluppo economico – evidenzia che la situazione attuale del settore, caratterizzata dalla crisi dell'occupazione e dei redditi, si è tradotta in una diminuzione della spesa per i consumi finali.

Modifiche alla struttura distributiva

All'andamento negativo del fatturato del dettaglio fisso, stimato nel 2009 pari a -1,3% (-0,4% nel 2008), ha corrisposto in quell'anno un ulteriore spostamento delle quote di mercato a favore della distribuzione moderna rispetto a quella tradizionale: le vendite transitate per i moderni canali hanno infatti consolidato le posizioni raggiunte nell'anno precedente, incrementandosi dello 0,5% (nel 2008 l'aumento era stato dell'1,6%), mentre per gli esercizi di piccola dimensione si è registrato, per il secondo anno consecutivo, un consistente calo del volume di affari (-2,5% nel 2009 e -1,8% nel 2008).

Il calo dei consumi ha, quindi, prodotto i

suoi effetti sulla struttura dell'assetto distributivo: il numero complessivo dei punti vendita attivi è diminuito di oltre 3.500 unità, confermando il trend negativo già iniziato nel 2008. Per le parziali modifiche di tendenza intervenute nel 2010, si veda l'articolo a pagina 32.

In questo quadro, dunque, soltanto i moderni canali distributivi consolidano la propria crescita, non soltanto in termini di fatturato ma anche come numero di punti vendita.

Cambia lo scenario competitivo

Distinguendo l'andamento del fatturato secondo il settore merceologico, si rileva come l'aumento di quest'ultimo sia interamente ascrivibile al settore alimentare; nel non food, infatti, anche i moderni canali registrano un contenuto arretramento, seppur associato alla crescita del numero degli esercizi. Tenendo dunque conto delle nuove aperture si rileva, a parità di rete, un andamento delle vendite ormai strutturalmente negativo.

Tutto questo rappresenta l'avvento di una nuova fase, caratterizzata dallo spostamento degli acquisti dai piccoli esercizi ai moderni canali di vendita, al quale si affianca una competizione intracanalale, mediante la ricerca della maggiore capacità di attrazione interna ai diversi formati. La strategia dei grandi gruppi in questi ultimi anni è stata dominata dalla diversificazione: si va dalla piccola superficie commerciale di quartiere o di paese all'ipermercato, passando per le superfici medie come i supermercati, per arrivare agli "hard discount". Si è cioè affermata una competizione interna sia alla componente moderna che alla distribuzione tradizionale. In quest'ultimo contesto – all'interno del quale la crisi si manifesta attraverso la contrazione del nu-

Gli interventi normativi per il settore del commercio sono stati numerosi e finalizzati a introdurre meccanismi di semplificazione e liberalizzazione per favorire l'attività di impresa

mero di quei punti vendita caratterizzati da scarsa capacità innovativa e produttività – esiste una componente che si afferma grazie a connotati di specializzazione, di alta qualità del servizio offerto, di protezione del consumatore e dell'ambiente, che già in passato è stata definita "piccola distribuzione moderna".

La ricetta per modernizzare il sistema distributivo

La progressiva modernizzazione della rete distributiva italiana non può dunque che fare leva su questa duplice scommessa: da una parte l'individuazione delle formule distributive più gradite e rispondenti alle mutevoli esigenze di una società dove la ricerca di convenienza si intreccia con le modifiche socio-culturali in atto (nuovi modelli di consumo, nuove definizioni dei centri urbani e in genere del territorio); dall'altra il definitivo superamento delle sacche di marginalità ancora esistenti nel commercio tradizionale,

con l'affermazione del segmento di qualità, dove servizio, contesto ambientale e specializzazione producono valore aggiunto. Complessivamente, il panorama che emerge dall'analisi strutturale segnala che non si sono modificate le caratteristiche principali della nostra rete distributiva. Resta la prevalenza degli esercizi di piccole dimensioni e anche l'analisi per classi di superficie segnala una rete ancora troppo affollata di piccole e piccolissime strutture, a dimostrazione che la rete distributiva italiana ha ancora strada da fare.

Il quadro legislativo e gli ambiti di competenza

Le strategie, gli interventi e gli strumenti da utilizzare per lo sviluppo del settore distributivo devono tener conto dell'attuale assetto delle competenze istituzionali. L'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, ha profon-



damente modificato la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La precedente versione dell'articolo 117 assegnava una generale potestà legislativa allo Stato, prevedendo che le Regioni emanassero norme legislative solo nelle materie tassativamente elencate, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e fermo restando che le norme stesse non si ponessero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.

Fra le materie elencate non figurava il commercio, appartenente pertanto all'esclusiva potestà statale, fatta eccezione per quelle Regioni e Province autonome i cui Statuti prevedessero particolari potestà nella specifica materia.

Il vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione individua, al secondo comma, le materie di competenza esclusiva dello Stato; individua, poi, al terzo comma, le materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente. Aggiunge al quarto comma che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". La materia del commercio non viene menzionata fra quelle di competenza esclusiva dello Stato, né viene inserita nel novero delle materie nelle quali le Regioni godono di potestà legislativa concorrente con quella dello Stato.

Dall'attuale contenuto dell'articolo 117 della Costituzione consegue la competenza esclusiva regionale sulla materia del commercio. Stante quanto sopra, non può tuttavia essere messa in discussione la competenza statale in alcune materie espressamente elencate nel nuovo articolo 117, con conseguenze rilevanti sulla materia del commercio.

Ci si riferisce, nello specifico, alle materie attribuite alla potestà dello Stato, di volta in volta esclusiva ("tutela della concor-



renza", "tutela dell'ambiente") o concorrente ("sostegno all'innovazione per i settori produttivi", "tutela della salute", "alimentazione", "governo del territorio"), le quali attraversano trasversalmente i settori produttivi, commercio compreso, escludendo per larghe branche della materia una potestà piena regionale.

Particolare attenzione va riservata, tra le materie sopra elencate, alla tutela della concorrenza (secondo comma, lettera e, dell'articolo 117).

È innegabile, infatti, che il commercio abbia notevoli implicazioni con i principi che regolano il mercato e quindi anche la tutela della concorrenza.

È fuor di dubbio che pur in presenza di una competenza regionale in materia di commercio, spetti allo Stato il compito di verificare che ai principi costituzionali sia assicurata vitalità e operatività attraverso le norme di settore emanate dall'ente titolare della specifica competenza.

È ormai acquisito che l'attività commerciale

deve fondarsi sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e deve essere esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

La linea tracciata dalla legge n. 248 del 2006

Il primo intervento dello Stato volto a normare in materia di tutela della concorrenza del commercio è il d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, è sugli articoli 3, 5 e 11 che va focalizzata l'attenzione, stante le implicazioni e le conseguenze che questi hanno sulla disciplina dell'esercizio dell'attività commerciale. (Le conseguenze delle nuove disposizioni sulla disciplina statale vigente sono state chiarite con la circolare n. 3603 del 28 settembre 2006 del Ministero dello Sviluppo economico e, in materia di vendita di farmaci, dalla circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 del Ministero della Salute).

L'articolo 3, in via generale, afferma il diritto di svolgere sul territorio italiano, con le modalità indicate nel medesimo, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

La disposizione richiama nelle premesse l'ordinamento europeo.

A tale riguardo, va rammentato che il Trattato comunitario si pone la finalità della creazione di un'unione economica e di un mercato comune nel quale sia efficacemente ed effettivamente assicurata la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

Quanto sopra nel presupposto che, per raggiungere una vera integrazione economica fra gli Stati membri, occorra consentire alle imprese comunitarie di operare indifferentemente nello spazio economico rappresentato dal mercato europeo integrato, in modo da porre tutto il sistema produttivo comunitario a disposizione dei consumatori e di selezionare le imprese migliori attraverso il meccanismo concorrenziale.

L'Unione europea ha avviato da diversi anni un intenso programma di misure destinate a eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di servizi, al fine di migliorarne la competitività.

Per ciò che riguarda il settore del commercio, nel presupposto che legislazioni vincolistiche non favoriscano l'ammodernamento della rete, tra le azioni individuate a livello europeo per garantire l'incremento dell'efficienza e della produttività del settore, viene indicata la necessità di prevedere un sistema regolatore fondato sulla semplificazione amministrativa, con un alleggerimento degli adempimenti che gravano sulle imprese, e sull'affermazione di processi di liberalizzazione in grado di rappresentare uno stimolo concorrenziale.

In Italia la disciplina del commercio aveva già fatto registrare – a seguito della riforma attuata con il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – un profondo cambiamento in direzione di una vigorosa semplificazione, eliminando barriere amministrative all'accesso, vincoli nello svolgimento dell'attività e avviando un processo di liberalizzazione che ha coinvolto gli esercizi di piccole dimensioni.

Successivamente, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, la maggior parte delle Regioni non ha intrapreso ulteriori percorsi innovativi, limitandosi a mantenere fermo l'impianto degli obiettivi e delle regole introdotte con il decreto legislativo di riforma del 1998.

In taluni casi, poi, alcune discipline regionali di settore hanno determinato situazioni vincolistiche di rilievo.

Stante la situazione, è innegabile che, pur in presenza di una competenza regionale in materia di commercio, spetti allo Stato il compito di garantire che sia assicurata operatività ai principi di fonte sia europea che statale, al fine di garantire l'uniformità di alcune regole principali di mercato, che favoriscano l'affermarsi di un regime concorrenziale.

Lo Stato ha inteso, quindi, individuare alcune regole di fonte statale, che – in nome della competenza sulla materia della tutela della concorrenza e in linea con il principio comunitario della libera circolazione delle persone e delle merci – possano rappresentare un quadro di riferimento in grado di impedire sia il mantenimento di una parte residuale della legislazione nazionale, ritenuta oggi incompatibile con una regolazione pro concorrenziale, sia l'affermarsi di legislazioni regionali dalle quali possano risultare pregiudicati gli interessi costituzional-

mente garantiti di un corretto e uniforme funzionamento del mercato e di un livello minimo e uniforme di accessibilità dei consumatori all'acquisto di beni e servizi.

A tal fine, nell'articolo 3 del d. l. n. 223/2006, si individuano in via prioritaria le prime regole urgenti a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale con le quali si intende garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all'esercizio dell'attività commerciale; la soppressione del parametro della distanza minima tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; l'assenza di ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, nella libera scelta dell'imprenditore di determinare, all'interno del settore alimentare o non alimentare, l'assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori; l'eliminazione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti di mercato; l'assenza di divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale, quantitativo o procedurale per l'effettuazione di vendite promozionali, fatta eccezione per le tradizionali vendite di fine stagione e per le vendite sottocosto; l'assenza di limitazioni al consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni richieste e fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Gli effetti delle regole generali fissate a tutela della concorrenza nel settore del commercio sono immediati, visto che il comma 3 dell'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con dette regole.

Gli enti regionali sono tenuti all'adeguamento, come previsto dal comma 4, entro il 1° gennaio 2007.

L'intervento statale si giustifica e non si ritiene invasivo delle attribuzioni regionali perché risponde all'esigenza e alla necessità di attuare iniziative in grado di favorire il ripristino, in un settore strategico in termini macroeconomici, delle condizioni di un mercato aperto e in libera concorrenza. Quindi, poiché la materia della tutela della concorrenza, in quanto trasversale rispetto a tutti i settori della vita economica, non

può avere una linea di confine definita e – inevitabilmente – può intaccare gli ambiti di materie riservate alla potestà residuale regionale, il criterio utilizzato per giustificare l'intervento statale non può che essere la finalità di incidere sull'equilibrio economico e sullo sviluppo generale.

Il testo costituzionale vigente, quindi, affidando alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, esige che questa sia esercitata mediante la previsione di misure pubbliche volte a favorire le condizioni per lo sviluppo del mercato e per l'affermazione di assetti concorrenziali. Solo in tal modo l'intervento può essere qualificato come una delle leve della politica economica statale.

La disposizione dell'articolo 5 del decreto relativo al settore dei farmaci intende incidere da subito sul processo normativo e anche culturale di innovazione, mediante la possibilità di accesso facilitato ai prodotti da banco, al fine di promuovere l'introduzione di maggiori elementi di concorrenzialità nel settore ed eliminando quei vincoli alla libertà dell'iniziativa economica che non risultano necessari per assicurare le superiori esigenze della tutela della salute. L'articolo reca, dunque, le misure suggerite dall'Agcm per favorire la concorrenza fra farmaci, incentivare l'utilizzo dei farmaci generici, stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio mediante l'estensione dei punti vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica con modalità rispettose del diritto alla salute dei consumatori (commi 1 e 2) e la possibilità di praticare, secondo modalità trasparenti, lo sconto sui farmaci (comma 3).

Per concludere, occorre un richiamo all'articolo 11, che opera sul fronte della semplificazione amministrativa, prevedendo la soppressione di organi collegiali di natura consultiva e rispondendo alle finalità di snellimento dei procedimenti amministrativi.

Con tale articolo si sopprimono le commissioni comunali e provinciali di cui all'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287; la commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo e alla tenuta del ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39; la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 4

della legge n. 39 del 1989; la commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo e alla tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204; la commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 8 della legge n. 204 del 1985.

Con il comma 3 dell'articolo 11, inoltre, viene stabilita l'incompatibilità per il soggetto iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione a prendere parte in qualità di componente della commissione incaricata di giudicare, mediante esame diretto, i candidati aspiranti a svolgere la medesima professione.

Con il comma 5, infine, si accoglie il suggerimento dell'Antitrust, vietando la partecipazione di rappresentanti di associazioni di categoria, aventi interesse diretto, nei comitati tecnici per la rilevazione degli usi, istituiti presso le Camere di commercio.



Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Oltre agli interventi normativi sopra richiamati, che hanno consentito di acclarare gli ambiti di azione della competenza statale sulla materia del commercio e dei servizi in nome della tutela della concorrenza, una forte spinta sul fronte della liberalizzazione del mercato e della semplificazione e armonizzazione normativa sia all'interno del territorio nazionale, sia tra gli Stati membri, è rappresentata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha attuato la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale direttiva, infatti, fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione del mercato dei servizi, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona.

L'obiettivo prioritario da raggiungere è l'armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico.

Per il raggiungimento dell'obiettivo la direttiva prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi e quindi l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Questo ha richiesto che le amministrazioni competenti – ivi comprese quelle territoriali – verificassero i requisiti e le procedure per eliminare tutto ciò che non è risultato conforme ai principi e ai criteri della direttiva per conseguire gli obiettivi previsti: semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, nonché salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Ogni amministrazione è stata pertanto chiamata a effettuare la valutazione della con-

formità delle autorizzazioni e dei requisiti alle norme e alla giurisprudenza comunitaria e a operare le proprie scelte in relazione alle diverse attività di servizio. In questo senso, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica ha realizzato il lavoro di screening delle discipline vigenti delle attività di servizio di competenza e ha collaborato alla formulazione

sizioni in materia di autorizzazioni, denunce o comunicazioni previste per l'avvio di una specifica attività, che sull'individuazione dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle denunce e delle comunicazioni.

Alle operazioni di screening (finalizzate a evidenziare i requisiti vietati e quelli da sottoporre a verifica di compatibilità) è seguita la seconda fase del lavoro, quella decisionale.

Questa ha previsto l'individuazione delle tipologie di autorizzazione che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, possono essere sostituite dalle dichiarazioni di inizio di attività e quindi da procedure semplificate e dei requisiti che, ai sensi degli articoli 14 e 15, sono stati ritenuti vietati o non conformi.

In particolare, con riferimento ai settori di competenza del Ministero, attraverso il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono state effettuate diverse scelte volte a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi di competenza del Ministero dello Sviluppo economico. Nel corpo normativo particolare rilievo assumono le disposizioni finalizzate a semplificare le pratiche amministrative per l'accesso e l'esercizio delle attività di commercio e artigianato.

Un obiettivo conseguito mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare e l'introduzione della dichiarazione di inizio di attività alle autorità competenti a efficacia immediata (oggi sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività - Scia - per effetto della modifica dell'articolo 19 della legge 241 del 1990, ad opera dell'articolo 49, comma 4 bis, della legge 122 del 2010), nonché tramite la previsione di requisiti per l'accesso all'attività omogenei su tutto il territorio nazionale e giustificati dai seguenti motivi: ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente.



del contenuto dell'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) che richiama, tra l'altro, la necessità di requisiti di accesso omogenei sul territorio, e reca stringenti criteri di delega, in particolare quelli di cui alle lettere d), e) e i) del comma 2 del predetto articolo 41.

L'attività di screening della disciplina vigente al fine di individuare eventuali norme discriminatorie, ostacoli giuridici o amministrativi alla libera prestazione per procedere alla loro soppressione, ha riguardato moltissime attività di servizio.

In particolare, l'attività di screening si è focalizzata sia sull'individuazione delle dispo-

L'articolo 38 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112. Impresa in un giorno

Due ulteriori interventi, funzionali non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali e organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo (intervenedo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa), riguardano la nuova disciplina del Suap (lo sportello unico per le attività produttive) e quella relativa alle agenzie per le imprese.

I due strumenti sono stati previsti dall'articolo 38 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 3 e 4, che ha affidato ai ministri dello Sviluppo economico e per la Semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata, l'emanazione di due regolamenti: l'uno recante la nuova disciplina dello sportello unico per le attività produttive e l'altro finalizzato a stabilire i requisiti, le modalità di accreditamento e le forme di vigilanza delle agenzie per le imprese.

Il provvedimento sul Suap (DPR 7 settembre 2010, n. 160) semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra imprenditore e amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e prevede l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione.

L'altro provvedimento (DPR 9 luglio 2010, n. 159) disciplina le agenzie per le imprese, istituite dalla norma primaria, per contribuire a facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione, consentendo di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo. L'articolo 38, al comma 3, lett. c), infatti, prevede la possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati accreditati, denominati agenzie per le imprese, il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'attività di impresa, mediante il rilascio

di una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio. La dichiarazione di conformità è rilasciata al termine della relativa istruttoria in caso di esito positivo e solo per le pratiche rientranti nell'attività vincolata dell'amministrazione. Qualora si tratti di procedimenti che comportano attività discrezionale, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico.

La segnalazione certificata di inizio di attività (Scia)

Oltre a quanto sopra, va richiamato - in relazione agli interventi di semplificazione - l'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), introdotto con la riformulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad opera dell'articolo 49, comma 4-bis, del d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito la dichiarazione di inizio di attività (Dia). Per effetto della modifica, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, ove non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività dell'interessato.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. La Scia è esclusa (articolo 19, comma 1) solo qualora "sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali" o si tratti degli "atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (...)".



La legge annuale per il mercato e la concorrenza

Importante occasione per promuovere il rafforzamento della concorrenza, è fornita dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), che prevede l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Lo schema di disegno di legge deve essere presentato dal Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della Relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità, nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità

amministrative indipendenti.

In particolare, il disegno di legge deve contenere:

- a.** norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
- b.** disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge deve evidenziare:

- a.** lo stato di conformità dell'ordinamento

interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

- b.** l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

In data 9 febbraio 2010 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha anticipato gli elementi essenziali della propria relazione annuale a questo riguardo presentando la segnalazione AS659 "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza", recante indicazioni sugli ambiti di intervento della legge in oggetto.

In data 31 marzo 2010, poi, ha trasmesso la Relazione annuale, che l'8 aprile 2010 il Presidente del Consiglio ha trasmesso alle Camere. In tale relazione sono evidenziate le problematiche e i relativi suggerimenti di intervento negli ambiti già individuati nella citata segnalazione AS659.

Il Ministero dello Sviluppo economico, quindi, nel suo ruolo di proponente del disegno di legge, ha ritenuto opportuno acquisire ogni informazione, valutazione, proposta e osservazione utile, quale contributo tecnico da parte di tutte le altre amministrazioni coinvolte, nonché da parte di tutti quegli organismi che a vario titolo hanno competenza in materia di vigilanza sulle materie oggetto delle segnalazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto, pertanto, degli elementi forniti da alcune delle amministrazioni interessate e delle ulteriori esigenze di liberalizzazione e semplificazione autonomamente rilevate, la Direzione competente ha predisposto un primo schema di articolato intervenendo negli ambiti nei quali maggiori sono i problemi



concorrenziali e più urgenti gli interventi di riforma, attualmente al vaglio dei competenti uffici ministeriali. La nuova relazione annuale presentata dall'Agcm alla fine di marzo 2011, rende indispensabile ora rivalutare tale iniziativa in uno schema biennale.

Un processo in itinere

Gli interventi normativi relativi al settore del commercio, come risulta evidente da quanto fin qui evidenziato, sono stati molteplici. In particolare, da alcuni anni sono stati finalizzati a introdurre meccanismi di semplificazione e liberalizzazione per la necessità improrogabile di favorire l'attività di impresa e la competitività e, quindi, sostenere il rilancio economico. Si tratta, come è evidente, di un percorso non ancora concluso.

SOSTEGNO A CREDITO E OCCUPAZIONE

L'accordo di programma fra Ministero e Unioncamere

di Mirella Ferlazzo

All'interno di una più ampia strategia volta a rafforzare e a sostenere le micro e piccole imprese italiane nella difficile situazione economica che si è verificata nel corso del 2009, si colloca l'accordo di programma del 1° luglio 2009 tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Unioncamere, destinato a finanziare un'iniziativa straordinaria da parte del mondo camerale e rivolto alle condizioni di accesso al credito e al sostegno dell'occupazione. Al riguardo, si segnala la recente nomina di Giuseppe Tripoli, Capo dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Mse, quale responsabile per l'Italia per le piccole e medie imprese.

Stanziamiento e linee progettuali

Per questa iniziativa, nell'ambito del decreto interministeriale relativo alla determinazione del diritto annuale per l'anno 2010, sono stati stanziati 10 milioni di euro. La definizione dei criteri e dei prototipi di progetto da finanziare è stata affidata a un comitato di gestione misto, composto da rappresentanti del Ministero e del mondo camerale.

Il comitato ha elaborato due linee progettuali: la prima dedicata all'accesso al credito delle micro e piccole imprese; l'altra alla promozione di nuove imprenditorialità e al sostegno dell'occupazione. Il comitato si è inoltre dotato di un regolamento di gestione che ha rigorosamente definito tempi, criteri e metodi di valutazione dei progetti.

I principi per la valutazione dei progetti

I criteri di analisi e valutazione dei progetti hanno tenuto conto dei seguenti fattori:

1. coerenza rispetto agli obiettivi generali dell'accordo e rispetto a ciascun prototipo;
2. fattibilità rispetto ai tempi previsti;
3. congruità finanziaria.

Alla scadenza prevista del 29 gennaio 2010 sono stati presentati da parte delle Camere



di commercio e delle Unioni regionali 88 progetti: 47 per la prima linea e 41 per la seconda, per un totale di 22 milioni di euro.

Progetti approvati

A seguito dell'istruttoria condotta dal comitato di gestione e della relativa proposta formulata, il comitato esecutivo di Unioncamere ha approvato 83 progetti, per un contributo complessivo di euro 9.999.600, fissando un tetto ai contributi di 500.000 euro e un termine per la chiusura delle attività e la rendicontazione delle spese al 30 luglio 2010. Alla scadenza prevista, dei 77 progetti rendicontati dalle Camere di commercio e dalle Unioni regionali 75 rispondevano ai criteri stabiliti e sono stati quindi finanziati per un totale di euro 18.454.660,46, assegnando tutti i 10 milioni di contributi resi disponibili dal Ministero, così suddivisi secondo le due linee di intervento:

- ▶ progetti linea 1: finanziati 39, assegnati contributi per 7.921.440 euro;
- ▶ progetti linea 2: finanziati 36, assegnati contributi per 2.078.560 euro.

La ripartizione delle risorse

Il 79% delle risorse è stato assegnato a interventi a sostegno del credito per le micro e piccole imprese (linea 1) mentre il restante 21% è andato alla promozione dell'imprenditorialità e dell'occupazione (linea 2).

Accesso al credito

Le principali tipologie di progetti finanziati relativamente alla linea di attività di sostegno all'accesso al credito per le micro e piccole imprese hanno riguardato:

- a. la costituzione di fondi di garanzia per il microcredito, azione condotta in partnership con Confidi, intermediari finanziari e banche;
- b. programmi di abbattimento degli interessi sui microfinanziamenti, attraverso specifiche attività di informazione e formazione sulla microfinanza e la creazione di un network di figure professionali dedicate ad attività di tutoring e consulenza;
- c. iniziative per la prevenzione dell'usura volte a integrare i fondi di garanzia antiusura gestiti a livello territoriale dai confidi finanziati dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dagli stessi confidi.

Le imprese che hanno beneficiato di tali iniziative sono state – su tutto il territorio nazionale – un po' più di 9.000; un numero considerevole ma sicuramente sottostimato, dato che – tra l'altro – esso è destinato ad aumentare. Ciò in considerazione del fatto che il dato in questione è stato registrato al 30 luglio 2010, data di completamento delle attività ai fini della rendicontazione, mentre invece l'operatività dei fondi di garanzia si protrarrà ben oltre tale termine, prolungandone gli effetti. Per il momento si registra che ben 83 nuove imprese hanno usufruito di questo strumento di sostegno.

Promozione imprenditorialità e sostegno all'occupazione

Le principali tipologie di progetti finanziate relativamente alla linea di attività di promozione di nuove imprenditorialità e sostegno all'occupazione hanno riguardato:

- a. contributi per finanziare servizi di sup-

porto alla nuova imprenditorialità e all'autoimpiego;

- b. incentivi e contributi per finanziare la formazione e l'occupazione;
- c. finanziamento di fondi per l'anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni.

I progetti attivati hanno riguardato soprattutto le prime due tipologie di interventi, con una serie di iniziative e di misure consistenti e diversificate su tutto il territorio nazionale e un'ampia platea di beneficiari tra imprese e lavoratori. In partnership con altri soggetti pubblici e privati, infatti, sono state avviate attività finalizzate alla promozione e allo start-up di nuove imprese, finanziando interventi destinati a realizzare un'offerta integrata di servizi di informazione, orientamento, formazione, assistenza tecnica e accompagnamento all'imprenditorialità; sono stati inoltre stanziati appositi fondi per incentivare l'assunzione, la stabilizzazione o il rientro nelle aziende di lavoratori destinatari di sostegni al reddito, lavoratori disoccupati o inoccupati appartenenti a categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, o personale a elevata qualificazione in cerca di occupazione, od occupati in aziende in crisi. I risultati in termini complessivi della linea volta al sostegno della nuova imprenditorialità ha consentito – al 30 luglio 2010 – la creazione di 98 nuove imprese e 160.000 euro di contributi, oltre ai servizi di supporto e di sostegno, mentre in termini di occupazione sono stati creati o salvaguardati 537 posti di lavoro, di cui 245 per diplomati o tecnici qualificati, fornendo a circa 445 imprese contributi per 1.400.000 euro.

Risultati

Si tratta di risultati considerevoli, sia con riferimento al numero e alle caratteristiche delle attività realizzate e dei beneficiari raggiunti, che testimoniano l'esigenza di interventi mirati al sostegno al credito e all'occupazione delle piccole e medie imprese e che confermano la grande capacità di intervento e di supporto al sistema imprenditoriale locale da parte di tutto il sistema camerale, tale da aver consentito l'utilizzo di tutte le risorse disponibili e il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche in un tempo relativamente breve, poco più di un anno.

DIRETTIVA 2006/123/CE

La revisione del sistema di monitoraggio della rete di vendita

di Maria Teresa Pucciano

Il monitoraggio della rete di vendita è iniziato nel 2000 a seguito dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del commercio (previsto dal decreto legislativo 114/1998 di riforma della disciplina commerciale). L'attività è stata di recente riorganizzata, coerentemente con l'applicazione della codifica ATECO 2007 al Registro delle imprese, per favorire le esigenze dell'utenza volte a un sempre maggiore dettaglio nell'analisi merceologica dei settori di riferimento.

Ampliato il monitoraggio

In occasione di questa revisione si è proceduto anche a estendere l'attività di monitoraggio ai servizi nel mercato interno – oggetto della direttiva 2006/123/CE – rientranti nelle competenze della Direzione e non soggetti ad altre direttive o esplicitamente esclusi, come previsto dalla normativa di attuazione della stessa (d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Anche in questo caso il dettaglio delle voci segue la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

I primi risultati del nuovo sistema di monitoraggio dei servizi – relativi all'anno 2010 – trovano momentaneamente ospitalità sul sito dell'Osservatorio nazionale del commercio (www.sviluppoeconomico.gov.it/osservatori/commercio), e presentano aspetti di grande interesse. Si riferiscono infatti a comparti scarsamente indagati, come le attività di risto-

razione, di cura della persona, di impiantistica elettrica e idraulica, di pulizia, per i quali solo con difficoltà è possibile reperire informazioni e dati statistici utili a conoscere l'entità e la dinamica.

Contraddette le aspettative negative

L'ultimo aggiornamento dei dati risale al 31 dicembre 2010: tra le diverse tavole pubblicate nel sito ne abbiamo qui selezionate due che riportano dati relativi al livello nazionale.

La prima si riferisce alla consistenza merceologica dei negozi al dettaglio e alla variazione intervenuta rispetto all'anno precedente; la seconda alla consistenza numerica delle tipologie di servizi monitorate.

Dalle informazioni contenute nella prima tavola (tav. 1), senza entrare nello specifico



dettaglio merceologico, è possibile rilevare un'evoluzione positiva del commercio in sede fissa; in qualche modo questo dato contraddice le aspettative negative derivate dall'andamento regressivo registrato nei due anni precedenti, quando il numero complessivo dei punti vendita attivi era diminuito al ritmo medio di circa tremila unità annue, a causa della profonda e generalizzata caduta dell'attività economica registrata a livello mondiale e alla conseguente diminuzione della spesa per consumi finali.

La vitalità del settore commerciale

Nel 2010 si rileva invece un aumento di 3.653 punti vendita rispetto al 2009 (un incremento pari allo 0,5%), dato dall'andamento complessivo sia delle sedi che delle unità locali: queste ultime sono le vere protagoniste nelle crescite di nuove aperture ed evidenziano l'evoluzione del settore verso un universo caratterizzato da un numero sempre maggiore di imprese plurilocalizzate.

Il 2010 sembra dunque presentare, anche in tempi di crisi, una certa vitalità del sistema imprenditoriale, e il commercio è uno dei settori il cui apporto appare tra i più significativi.

Per saperne di più

I DATI CONTENUTI NEL SITO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO

Chi volesse approfondire i dati sulla rete di vendita, può visitare il già ricordato sito dell'Osservatorio nazionale del commercio, al seguente indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it/osservatori/commercio.

Le principali aggregazioni informative relative ai diversi settori monitorati – sia del commercio (dettaglio fisso, ambulanti, ingrosso, intermediari, settore auto) che dei servizi – vengono pubblicate con cadenza semestrale e con profondità territoriale fino al livello provinciale.

Il sito presenta inoltre una sezione dedicata ad alcuni indicatori economici territoriali del commercio (fatturato, consumi, occupazione, valore aggiunto).

Cresce il comparto dei servizi

Anche il settore dei servizi, come si rileva da altre fonti, rientra fra quelli che hanno registrato dinamiche di ampliamento della base imprenditoriale; il dettaglio delle attività riportate nella tavola da noi pubblicata (tav. 2) – che come s'è detto rappresenta soltanto una parte dei servizi attivi nel mercato interno di competenza della Direzione – non consente però il confronto con il passato, trattandosi del primo monitoraggio annuale. Le tendenze evolutive saranno ovviamente rilevate a partire dal prossimo anno.

Appare peraltro di notevole interesse evidenziare in dettaglio le consistenze di alcuni servizi particolarmente significativi, quali le attività di cura della persona; queste sono pari complessivamente a 141.000 unità, suddivise prevalentemente fra "saloni di barbieri e parrucchieri" (104.500) e "istituti di bellezza" (29.000); o le attività di ristorazione che risultano invece superiori a 328.000 unità, attribuibili in misura prevalente ai "bar" (150.000) e alla "ristorazione con somministrazione" (111.000); o infine il settore relativo a impianti elettrici e idraulici per le costruzioni che presenta una numerosità complessiva di oltre 173.000 unità.



Tavola 1. Esercizi commerciali in sede fissa secondo la specializzazione e la collocazione nella sede o unità locale. Raffronto anni 2009-2010

Specializzazione			2009			2010			Raffronto 2009-2010 Totale esercizi	
			Sede	U.I.	TOTALE	Sede	U.I.	TOTALE	V. A.	%
Esercizi non specializzati	Non Specificato		1.047	440	1.487	1.011	390	1.401	-86	-5,8
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande	Non specificato	14.799	4.190	18.989	14.257	4.148	18.405	-584	-3,1
		Ipermercati	50	597	647	49	612	661	14	2,2
		Supermercati	3.888	10.017	13.905	3.773	9.703	13.476	-429	-3,1
		Discount di alimentari	144	681	825	154	707	861	36	4,4
		Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari	47.355	13.178	60.533	46.948	13.919	60.867	334	0,6
		Prodotti surgelati	910	438	1.348	937	468	1.405	57	4,2
	TOTALE	67.146	29.101	96.247	66.118	29.557	95.675	-572	-0,6	
	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati	Non specificato	806	367	1.173	760	334	1.094	-79	-6,7
		Grandi Magazzini	143	802	945	142	923	1.065	120	12,7
		Despecializzati di computer, periferiche, attrezzature, elettronica, elettrodomestici	10.309	3.373	13.682	9.499	3.197	12.696	-986	-7,2
Empori e despecializzati di prodotti vari non alimentari		6.674	2.386	9.060	7.590	2.743	10.333	1.273	14,1	
TOTALE	17.932	6.928	24.860	17.991	7.197	25.188	328	1,3		
TOTALE	86.125	36.469	122.594	85.120	37.144	122.264	-330	-0,3		
Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	Non Specificato		1.494	699	2.193	1.579	827	2.406	213	9,7
	Frutta e verdura		16.533	3.913	20.446	16.484	4.041	20.525	79	0,4
	Carni e di prodotti a base di carne		29.602	4.635	34.237	29.129	4.805	33.934	-303	-0,9
	Pesci, crostacei e molluschi		6.189	2.198	8.387	6.223	2.258	8.481	94	1,1
	Pane, torte, dolci e confetteria	Non specificato	352	121	473	327	110	437	-36	-7,6
		Pane	3.175	2.872	6.047	3.230	2.965	6.195	148	2,4
		Torte, dolci, confetteria	4.188	1.377	5.565	4.040	1.441	5.481	-84	-1,5
	TOTALE	7.715	4.370	12.085	7.597	4.516	12.113	28	0,2	
	Bevande		3.791	1.804	5.595	3.872	1.907	5.779	184	3,3
Prodotti del tabacco		28.959	912	29.871	29.699	946	30.645	774	2,6	
Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati		6.027	2.308	8.335	6.108	2.529	8.637	302	3,6	
TOTALE	100.310	20.839	121.149	100.691	21.829	122.520	1.371	1,1		
Carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Carburante per autotrazione		19.227	5.603	24.830	19.095	6.056	25.151	321	1,3
Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati	Non Specificato		12	7	19	32	12	44	25	131,6
	Computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio		6.221	2.048	8.269	6.228	2.005	8.233	-36	-0,4
	Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia		3.358	2.969	6.327	3.441	3.146	6.587	260	4,1
	Apparecchiature audio e video		169	94	263	267	145	412	149	56,7
TOTALE	9.760	5.118	14.878	9.968	5.308	15.276	398	2,7		

Tavola 1 (segue)

Specializzazione			2009			2010			Raffronto 2009-2010 Totale esercizi		
			Sede	U.I.	TOTALE	Sede	U.I.	TOTALE	V. A.	%	
Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati	Non Specificato		2.108	717	2.825	2.038	676	2.714	-111	-3,9	
	Prodotti tessili		18.361	3.628	21.989	17.667	3.530	21.197	-792	-3,6	
	Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione	Non specificato		859	103	962	802	94	896	-66	-6,9
		Ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico		18.337	5.000	23.337	18.119	4.985	23.104	-233	-1,0
		Articoli igienico-sanitari		1.280	470	1.750	1.253	474	1.727	-23	-1,3
		Materiali da costruzione, ceramiche, piastrelle		6.769	2.924	9.693	6.853	3.013	9.866	173	1,8
		Macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio		6.801	1.963	8.764	6.760	1.953	8.713	-51	-0,6
	TOTALE		34.046	10.460	44.506	33.787	10.519	44.306	-200	-0,4	
	Tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti(moquette, linoleum)		1.264	439	1.703	1.275	462	1.737	34	2,0	
	Elettrodomestici		519	437	956	765	602	1.367	411	43,0	
	Mobili, articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa	Non specificato		3.471	933	4.404	3.244	853	4.097	-307	-7,0
		Mobili per la casa		16.990	7.711	24.701	16.852	7.656	24.508	-193	-0,8
		Utensili per la casa, cristallerie, vasellame		9.801	2.897	12.698	9.648	2.923	12.571	-127	-1,0
		Articoli per l'illuminazione		156	102	258	234	142	376	118	45,7
		Macchine da cucire e per maglieria d'uso domestico		27	9	36	51	16	67	31	86,1
		Sistemi di sicurezza		45	31	76	64	45	109	33	43,4
		Strumenti musicali e spartiti		1.092	189	1.281	1.086	181	1.267	-14	-1,1
Altri articoli per uso domestico nca			1.877	517	2.394	1.797	476	2.273	-121	-5,1	
TOTALE		33.459	12.389	45.848	32.976	12.292	45.268	-580	-1,3		
TOTALE		89.757	28.070	117.827	88.508	28.081	116.589	-1.238	-1,1		
Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	Non Specificato		738	131	869	682	100	782	-87	-10,0	
	Libri		4.321	1.787	6.108	4.345	1.888	6.233	125	2,0	
	Giornali e articoli di cartoleria	Non specificato		2	1	3	1	1	2	-1	-33,3
		Giornali, riviste e periodici		17.264	1.364	18.628	17.310	1.390	18.700	72	0,4
		Articoli di cartoleria e forniture per ufficio		16.223	2.364	18.587	16.141	2.400	18.541	-46	-0,2
	TOTALE		33.489	3.729	37.218	33.452	3.791	37.243	25	0,1	
	Registrazioni musicali e video		275	114	389	348	159	507	118	30,3	
Articoli sportivi		11.346	3.438	14.784	11.159	3.394	14.553	-231	-1,6		
Giochi e giocattoli		5.094	1.976	7.070	5.086	2.101	7.187	117	1,7		
TOTALE		55.263	11.175	66.438	55.072	11.433	66.505	67	0,1		

Tavola 1 (segue)

Specializzazione			2009			2010			Raffronto 2009-2010 Totale esercizi	
			Sede	U.I.	TOTALE	Sede	U.I.	TOTALE	V. A.	%
Altri prodotti in esercizi specializzati	Non specificato		836	236	1.072	826	242	1.068	-4	-0,4
	Articoli di abbigliamento	Non specificato	44.453	29.618	74.071	43.446	29.865	73.311	-760	-1,0
		Confezioni per adulti	17.576	8.492	26.068	18.363	9.456	27.819	1.751	6,7
		Confezioni bambini e neonati	6.729	2.737	9.466	6.948	2.915	9.863	397	4,2
		Biancheria personale, maglieria, camicie	11.158	4.422	15.580	10.954	4.519	15.473	-107	-0,7
		Pellicce e abbigliamento in pelle	535	270	805	509	276	785	-20	-2,5
		Cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	1.996	908	2.904	1.957	929	2.886	-18	-0,6
		TOTALE	82.447	46.447	128.894	82.177	47.960	130.137	1.243	1,0
	Calzature e articoli in pelle	Non specificato	808	233	1.041	752	205	957	-84	-8,1
		Calzature e accessori	13.833	7.603	21.436	13.839	8.026	21.865	429	2,0
		Articoli di pelletteria e da viaggio	3.274	2.094	5.368	3.282	2.172	5.454	86	1,6
		TOTALE	17.915	9.930	27.845	17.873	10.403	28.276	431	1,5
	Medicinali	Non specificato	14.771	1.625	16.396	13.850	1.340	15.190	-1.206	-7,4
		Farmacie	1.553	697	2.250	2.493	1.049	3.542	1.292	57,4
		Medicinali non soggetti a prescrizione medica	563	305	868	779	387	1.166	298	34,3
		TOTALE	16.887	2.627	19.514	17.122	2.776	19.898	384	2,0
	Articoli medicali e ortopedici		3.337	1.958	5.295	3.343	2.015	5.358	63	1,2
	Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria	Non specificato	283	82	365	261	72	333	-32	-8,8
		Articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	11.416	5.784	17.200	11.207	6.031	17.238	38	0,2
		Erboristerie	3.888	1.090	4.978	3.940	1.099	5.039	61	1,2
		TOTALE	15.587	6.956	22.543	15.408	7.202	22.610	67	0,3
	Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici	Fiori e piante	15.566	2.299	17.865	15.519	2.339	17.858	-7	0,0
		Piccoli animali domestici	4.219	828	5.047	4.379	906	5.285	238	4,7
		TOTALE	19.785	3.127	22.912	19.898	3.245	23.143	231	1,0
	Orologi e articoli di gioielleria		14.664	4.758	19.422	14.528	4.982	19.510	88	0,5
	Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)	Non specificato	6	1	7	6	1	7	0	0,0
		Mobili per ufficio	37	28	65	58	41	99	34	52,3
Materiale per ottica e fotografia		10.602	4.129	14.731	10.681	4.161	14.842	111	0,8	
Oggetti d'arte, di culto, di decorazione, chincaglieria e bigiotteria		19.011	6.207	25.218	19.104	6.291	25.395	177	0,7	
Combustibile per uso domestico e riscaldamento		2.919	733	3.652	2.850	749	3.599	-53	-1,5	
Armi, munizioni, articoli militari		123	25	148	189	40	229	81	54,7	
Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura		3.158	1.580	4.738	3.373	1.669	5.042	304	6,4	
Altri prodotti non alimentari nca		2.883	1.754	4.637	2.833	1.716	4.549	-88	-1,9	
TOTALE		38.739	14.457	53.196	39.094	14.668	53.762	566	1,1	
Articoli di seconda mano		3.359	944	4.303	3.313	985	4.298	-5	-0,1	
TOTALE		213.556	91.440	304.996	213.582	94.478	308.060	3.064	1,0	
TOTALE		573.998	198.714	772.712	572.036	204.329	776.365	3.653	0,5	

Tavola 2. Attività di servizio secondo la tipologia e la collocazione nella sede d'impresa o nell'unità locale

Tipologia di servizio		Sede	Unità locale	TOTALE	
Attività ausiliarie trasporti	Altre attività di supporto connesse ai trasporti	Intermediari dei trasporti	4.549	1.842	6.391
		Non specificato	379	163	542
		Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	2.176	982	3.158
	Gestione centri di movimentazione merci (interporti)	61	35	96	
	Magazzinaggio e custodia	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	1.300	4.024	5.324
		Magazzini frigoriferi per conto terzi	236	115	351
		Non specificato	433	498	931
TOTALE		9.134	7.659	16.793	
Cura della persona	Centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)		2.262	744	3.006
	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	Istituti di bellezza	26.609	2.641	29.250
		Manicure e pedicure	1.252	81	1.333
		Non specificato	3.000	34	3.034
Saloni di barbieri e parrucchieri	101.353	3.130	104.483		
TOTALE		134.476	6.630	141.106	
Impianti elettrici, idraulici e altri lavori per le costruzioni	Altri lavori di costruzione e installazione	Altri lavori di costruzione e installazione nca	3.601	218	3.819
		Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili	3.164	296	3.460
		Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni	2.835	130	2.965
		Non specificato	55	-	55
	Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici	Impianti elettrici in edifici o altre opere	77.010	2.487	79.497
		Impianti elettronici	5.043	382	5.425
		Impianti illuminazione stradale e piste aeroporti, dispositivi segnalazione	161	10	171
		Non specificato	8.210	174	8.384
	Installazione e manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento	Impianti di depurazione per piscine	31	3	34
		Impianti di irrigazione per giardini	113	6	119
		Impianti di spegnimento antincendio	478	65	543
		Impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento in edifici o altre opere	40.943	1.295	42.238
		Impianti per la distribuzione del gas	662	38	700
Non specificato		24.506	489	24.995	
Non specificato		1.180	147	1.327	
TOTALE		167.992	5.740	173.732	

Tipologia di servizio		Sede	Unità locale	TOTALE	
Pulizie e giardini	Attività di pulizia e disinfestazione	Altre attività di pulizia e disinfestazione	1.347	159	1.506
		Non specificato	23.150	702	23.852
		Pulizia generale (non specializzata) di edifici	11.308	535	11.843
		Pulizia specializzata di edifici e impianti industriali	282	26	308
	Cura e manutenzione del paesaggio	14.930	368	15.298	
	Non specificato	3	1	4	
Servizi integrati di gestione agli edifici	103	29	132		
TOTALE		51.123	1.820	52.943	
Ristorazione	Bar e altri servizi simili senza cucina		122.556	27.436	149.992
	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)	343	105	448
		Mense e catering continuativo su base contrattuale	1.767	3.064	4.831
		Non specificato	144	168	312
	Non specificato	953	91	1.044	
	Ristoranti e attività di ristorazione mobile	Gelaterie e pasticcerie	16.957	3.487	20.444
		Non specificato	7.767	642	8.409
		Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti	1.140	88	1.228
		Ristorazione con somministrazione	85.613	25.550	111.163
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto		26.412	4.315	30.727	
Ristorazione su treni e navi	24	4	28		
TOTALE		263.676	64.950	328.626	
Supporto alle imprese	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	194	43	237	
TOTALE		194	43	237	
TOTALE		626.595	86.842	713.437	

ASSICURAZIONI

Per una maggior sicurezza al volante scatola nera anche sulle auto?

di Vincenzo Rossi

Da tempo si parla della proposta di installare a bordo degli autoveicoli la cosiddetta "scatola nera", ovvero un registratore di eventi in grado di documentare con assoluta certezza quanto è accaduto in occasione di un incidente stradale, con particolare riferimento alla velocità del veicolo coinvolto e a tutte le caratteristiche dell'impatto. È attualmente in fase di attuazione il progetto Check Box, un progetto sperimentale italiano, mentre l'Europa ha finanziato e sviluppato il progetto Veronica II avente lo stesso obiettivo.

Gli incidenti stradali diminuiscono

Nel 2009 gli incidenti stradali rilevati in Italia sono stati 215.405. Hanno causato la morte di 4.237 persone, mentre altre 307.258 hanno subito lesioni di diversa gravità. Ciò significa che ogni giorno, durante il 2009, si sono verificati mediamente 590 incidenti stradali che hanno comportato lesioni alle persone, col decesso di 12 persone e il ferimento di altre 842. Rispetto al 2008, si riscontra una diminuzione del numero degli incidenti (-1,6%) e dei feriti (-1,1%) e un calo più consistente del numero dei morti (-10,3%).

Lo studio di Aci e Ania e le differenze con l'Europa

Nel 66% dei sinistri con danni alle persone le lesioni vengono ascritte al cosiddetto "colpo di frusta", con lamentate conseguenze di invalidità permanente nella quasi totalità dei casi; in Germania questo dato è del 40%, in Olanda del 35%, in Spagna del 15%; in Francia scende al 6%, in Norvegia al 5% e in Danimarca al 4,8%.

Secondo un recente studio realizzato da Aci e Ania, le assicurazioni versano ogni anno, a titolo di risarcimento per il "colpo di frusta", 2,44 miliardi di euro, portando il nostro Paese

al primo posto nel mondo nell'ambito dei risarcimenti per questa patologia traumatica. Il rapporto dice che per 18 sinistri su 100 vengono richiesti risarcimenti per danni permanenti; percentuale notevolmente più elevata rispetto a Germania (11%), Spagna (10%), Francia (8,7%), Regno Unito (8%).

I tamponamenti prima causa di lesioni

La maggior parte delle lesioni è dovuta ai tamponamenti, che rappresentano il 30% degli incidenti stradali, con lesioni ai conducenti nel 61% dei casi, ai passeggeri nel 30% e, infine, ai pedoni nel 9%. Pur essendo il sesso maschile prevalente, le donne risultano maggiormente (40%) destinate a lesioni permanenti in ragione del minore sviluppo della massa muscolare del collo. È di tutta evidenza che la presenza della "scatola nera" a bordo del veicolo incidentato comporterebbe sicuri benefici sui tempi dei risarcimenti e sull'abbattimento delle contestazioni, oltre a costituire un ostacolo difficilmente superabile per chi voglia perpetrare una frode ai danni della compagnia di assicurazione.

Il progetto Veronica II della Commissione europea

La Commissione europea ha cofinanziato un progetto denominato Veronica II (Vehicle Event Recording based on Intelligent Crash Assessment), conclusosi alla fine del 2009, che dopo aver acquisito una notevole mole di informazioni da esperti del settore infortunistica, forze dell'ordine, autorità istituzionali e organizzazioni governative nazionali ed europee, ha specificato le caratteristiche tecniche e i requisiti di cui dovrebbe disporre uno strumento di rilevazione degli incidenti stradali (Event Data Record o EDR) da applicare ai veicoli circolanti nei paesi dell'Unione Europea.



I benefici dell'EDR

Le potenzialità dell'EDR, con riguardo alla capacità di rilevare la dinamica dell'incidente stradale, consentirebbe, infatti, di aumentare la velocità di liquidazione dei sinistri e di ridurre il contenzioso con i danneggiati, ma, soprattutto, l'utilizzo di tale strumento permetterebbe, per i conseguenti effetti dissuasivi dei comportamenti scorretti, di abbattere il numero di incidenti stradali.

L'EDR acquisisce, infatti, dati realistici sul veicolo e sui comportamenti dei guidatori negli istanti antecedenti l'impatto, consentendo una più efficace valutazione delle misure di sicurezza stradali sotto il profilo della sicurezza attiva e passiva del veicolo; delle infrastrutture; della segnaletica, eccetera. L'applicazione su tutti i veicoli dell'EDR, in modo simile a quanto già avviene per treni e aerei, contribuirebbe anche a rendere più virtuoso il comportamento degli automobilisti, i quali sarebbero consapevoli del fatto che ogni trasgressione al codice della strada capace di determinare un incidente automobilistico, rimarrebbe memorizzata nella "scatola nera".

Peraltra l'EDR registra quanto avviene solo nei pochi secondi prima e dopo l'impatto. Ciò implica che non c'è alcun monitoraggio

dei comportamenti dei guidatori né delle loro abitudini o spostamenti.

I suggerimenti normativi

Il Rapporto finale del progetto Veronica II suggerisce, a livello legislativo, di introdurre nell'ambito delle regole in materia di omologazione dei veicoli l'obbligo di installare un registratore di eventi predisponendo, a tal fine, una nuova direttiva europea. L'introduzione di tale meccanismo non può essere prevista dal legislatore nazionale di uno Stato membro ma occorre una decisione dell'intera Unione europea. Infatti, la direttiva 2007/46/CE (direttiva quadro sull'omologazione degli autoveicoli), basata sull'articolo 95 del Trattato, ha reso obbligatoria per tutte le categorie di autovetture l'omologazione europea in virtù della quale un veicolo omologato in uno Stato membro può essere immatricolato in qualsiasi Paese dell'Unione. Conseguentemente un'eventuale adozione a livello nazionale, in via obbligatoria, di un dispositivo non previsto a livello comunitario, non sarebbe possibile.

Il progetto Check box

Nel 2004 il Ministero delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) ha pre-



visto la realizzazione, da parte dell'Isvap, di un progetto pilota finanziato con sette milioni di euro e denominato Check box, per il monitoraggio degli incidenti degli autoveicoli. Il progetto doveva interessare almeno cinque regioni italiane, ed era finalizzato al contenimento delle tariffe Rc auto, da ottenersi grazie all'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

L'iniziativa prevede per coloro che accettano di installare sul proprio veicolo la "check box" (un meccanismo simile alla scatola nera esistente negli aerei), oltre all'assoluta gratuità della partecipazione, il riconoscimento di uno sconto da parte del proprio assicuratore che sarebbe pari almeno al 10% annuo sul premio Rc auto, per tutta la durata della sperimentazione (tre anni prorogabili).

Le regioni coinvolte

Per effetto di un apposita convenzione sottoscritta da Mse e Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), per la sperimentazione sono state individuate cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. La scelta, è rappresentativa delle ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole con maggiore sinistrosità, popolazione e densità di circolazione.

Al progetto hanno aderito circa 14.000 assicurati, concentrati soprattutto nella provincia di Roma, seguita da Milano, Napoli, Torino e Palermo.

Come funziona il Check box

Check box è un dispositivo mobile concesso in comodato gratuito e che viene installato sull'autoveicolo per la rilevazione – nel pieno rispetto delle norme sulla privacy – di dati inerenti la condotta di guida e gli eventuali sinistri. Il dispositivo, in particolare, registra la dinamica degli incidenti nei 40 secondi precedenti e nei 10 che seguono l'impatto.

Check Box utilizza le tecnologie Gsm (Global system for mobile communications) e Gprs (General packet radio service) per mantenere le vetture in continuo contatto con il centro raccolta dati; mentre la tecnologia Gps (Global positioning system) serve per seguire la posizione e gli spostamenti delle vetture. Ma il cuore dell'apparecchio è il cosiddetto "accelerometro", un processore che registra e cancella di continuo le frenate e le accelerazioni di un veicolo.

Nell'eventualità di un impatto violento, però, il processore si blocca e conserva nella memoria i quaranta secondi che precedono l'urto e i venti che lo seguono. Si crea così una specie di "elettrocardio-

gramma dell'incidente".

In particolare il dispositivo è in grado di:

- ▶ inviare a una centrale operativa i dati relativi alla percorrenza del veicolo e, in caso di urto, trasmettere alla medesima centrale un segnale di allarme;
- ▶ in caso di sinistro attivare i soccorsi grazie alla centrale operativa che, una volta ricevuto il segnale di allarme, contatta il conducente e, se necessario, invia i mezzi di soccorso;
- ▶ ricostruire la dinamica del sinistro, determinando maggiori certezze sulla responsabilità dell'evento e riducendo sensibilmente la possibilità di truffe;
- ▶ localizzare il veicolo in caso di furto. Il dispositivo è infatti anche un rilevatore satellitare che consente di segnalare l'esatta dislocazione del veicolo sul territorio.

Gli obiettivi del progetto

I dati sono elaborati dal centro servizi che traccia un quadro rigoroso dell'accaduto. L'obiettivo è spalancare la strada a formule personalizzate, come il modello "pay per use" già adottato da alcune compagnie. L'iniziativa istituzionale ha, inoltre, scopi



preventivi. La speranza è che un monitoraggio continuo del comportamento al volante possa ispirare una condotta più virtuosa, specie presso categorie con un più alto rischio di sinistrosità come i giovani neopententati.

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Nuove norme nazionali per recepire la Direttiva giocattoli Ue

di Rita Novelli e Eliana Daniela Soviero

Sono state individuate le autorità nazionali di vigilanza preposte ai controlli sulla sicurezza dei giocattoli e determinati i controlli e i provvedimenti per garantire ai bambini i massimi livelli di protezione

prodotti

Il 10 marzo 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011 che recepisce la direttiva giocattoli 2009/48/CE del 18 giugno 2009. La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di sicurezza dei giocattoli prodotti o importati nell'Ue per ridurre gli incidenti a questi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine. Con il suddetto decreto legislativo sono state individuate le autorità nazionali di vigilanza preposte ai controlli sulla sicurezza dei giochi, le tipologie di controlli e i provvedimenti che l'autorità di vigilanza può emanare per garantire ai bambini i massimi livelli di protezione.

Il comparto del giocattolo in Europa

Nell'Unione europea vivono approssimativamente 80 milioni di bambini che hanno meno di 14 anni e nel settore operano direttamente circa 2.000 aziende, in massima parte piccole e medie imprese, che danno lavoro a oltre 100.000 dipendenti. È quindi essenziale non solo che i fabbricanti siano responsabili della sicurezza dei propri prodotti, ma che al contempo gli importatori – e le autorità nazionali – garantiscano che i giochi venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza stabiliti.

La direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009

La direttiva del 2009, che abroga la precedente direttiva 88/378/CE, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Gli obiettivi della nuova direttiva sono i seguenti: migliorare la qualità della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accrescerne l'efficienza e semplificare la disciplina legislativa vigente, nell'interesse degli operatori economici e delle autorità di



vigilanza del mercato.

I principali elementi della revisione della precedente direttiva sono finalizzati a:

1. aggiornare e integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della precedente direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;
2. migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori);
3. garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti (regolamento (CE) 765/2008

del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);

4. stabilire le prescrizioni obbligatorie cui debbono attenersi gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, per garantire un livello elevato di prestazioni.

Gli obblighi per i fabbricanti

Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono sui fabbricanti. La direttiva del 2009, infatti, rafforza il quadro regolamentare stabilito nell'omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva, nonché nuove procedure lungo la filiera della fornitura. È quindi essenziale assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specie considerando lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.

Il recepimento della direttiva a livello nazionale

Nel nostro Paese il recepimento della direttiva 2009/48/CE è avvenuto con l'adozione di un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011. Il decreto abroga il vigente decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 313 che recepisce la direttiva 88/378/CE. Le sue disposizioni generali si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche

troveranno applicazione a decorrere dal 20 luglio 2013, in modo da assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

Esso, tra l'altro, individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ai controlli sulla sicurezza dei giocattoli; disciplina la sorveglianza del mercato determinando le tipologie di controlli e provvedimenti che l'autorità di vigilanza può emanare; stabilisce le modalità per l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.

Gli aspetti innovativi del decreto

Il decreto di recepimento approvato presenta alcuni elementi innovativi di grande impatto fra i quali vanno segnalati, in particolare: campo di applicazione, requisiti di sicurezza, valutazione di conformità.

Il campo di applicazione

Il campo d'applicazione è delineato all'articolo 1. Esso dà una definizione del giocattolo e determina quindi se un prodotto rientri o meno nell'ambito di applicazione del decreto: «Prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni».

Rispetto alla precedente normativa, l'elemento nuovo è dato dalla formulazione «in modo esclusivo o meno», che è stata aggiunta per indicare che il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non dev'essere esclusivamente destinato a fini di gioco. Di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio, un portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto).

Il nuovo decreto all'allegato I riporta infatti un elenco non esaustivo di esempi di prodotti che non sono considerati giocattoli, ma che potrebbero dar adito a confusione

prodotti

(quali ad esempio bambole folkloristiche e puzzle con oltre 500 pezzi). Viene chiarito il campo di applicazione della normativa attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi e le periferiche e vengono introdotte alcune nuove definizioni di giocattolo funzionale, di gioco di attività, di rischio e di danno e di velocità di progetto.

I requisiti di sicurezza

Sono stati aggiornati e completati i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La principale novità riguarda l'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), del divieto d'uso o dell'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze. Sono stati inoltre rivisti altri requisiti di sicurezza quali quelli riguardanti le proprietà elettriche e fisico-meccaniche, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree, che viene esteso a tutti i giocattoli destinati a essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età di chi lo utilizza.

La procedura per la valutazione di conformità

Ogni giocattolo destinato a essere immesso sul mercato è assoggettato a una procedura per la valutazione di conformità della quale è responsabile il fabbricante. Obiettivo della procedura di valutazione di conformità è dimostrare che un giocattolo immesso sul mercato rispetta i requisiti di sicurezza applicabili in forza del decreto. A seconda della natura del gioco, il suo fabbricante applica una fra due possibili procedure:

1. verifica da parte del fabbricante stesso

Questa verifica è possibile laddove esistano norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo e il fabbricante scelga di applicarle. In questi casi

Sicurezza

LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La valutazione della sicurezza impone al fabbricante di analizzare i pericoli che il giocattolo può presentare e di effettuare una stima della potenziale esposizione a tali pericoli. La procedura è obbligatoria ai sensi della direttiva giocattoli 2009/48/CE del 18/06/2009. È di responsabilità del fabbricante e va effettuata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario. Deve riguardare i diversi pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare. L'elenco dei diversi requisiti che un fabbricante deve valutare in relazione a tali pericoli figura nell'allegato II della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. Molti di questi requisiti sono insiti nelle norme armonizzate per la sicurezza dei giocattoli. Tuttavia, il fabbricante rimane assoggettato all'obbligo di accertare se vi siano carenze nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo. Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada applicata e quali opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test debbano essere adottati.

L'effettuazione della valutazione della sicurezza è dimostrata dal fabbricante con la documentazione tecnica, da conservare per un periodo di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

il fabbricante deve applicare le norme armonizzate esistenti e assicurare che il prodotto sia conforme alle stesse.

2. Verifica da parte di un organismo notificato

Questo tipo di verifica della conformità è anche chiamata «esame CE del tipo». L'esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui:

- ▶ non vi siano norme armonizzate;
- ▶ le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante, o lo siano state soltanto in parte;
- ▶ una o più norme armonizzate siano state pubblicate con una limitazione; oppure
- ▶ il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica da parte di terzi.



transitorio di sei mesi. Essi vengono autorizzati in via provvisoria, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.

La marcatura CE

Il fabbricante appone la marcatura CE a seguito della procedura di valutazione di conformità del giocattolo. Il decreto legislativo di attuazione interviene anche sulla marcatura, per la quale oltre a essere ribadito l'obbligo di apposizione sul giocattolo o sull'imballaggio e, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo, si introduce il nuovo obbligo di apporre sempre il CE sull'imballaggio, qualora quello apposto sul giocattolo non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio stesso.

In questi casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell'esame CE del tipo.

Gli organismi di valutazione della conformità


Si segnalano le disposizioni contenute nel capo V del decreto di recepimento e in particolare l'articolo 19 che conserva in capo al Mse il potere di autorizzare gli organismi di valutazione della conformità introducendo la novità del necessario previo accreditamento da parte di ACCREDIA, organismo unico nazionale italiano, individuato con il d.m. 22 dicembre 2009 a svolgere attività di accreditamento. Per gli organismi notificati che presentano domanda di autorizzazione e che non sono in grado al momento di fornire un certificato di accreditamento, è stato previsto un periodo

Le avvertenze

Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, il giocattolo deve essere corredato di avvertenze indicanti le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'articolo 10, comma 1 e allegato V parte A.

Essi stabiliscono che le restrizioni relative agli utilizzatori devono comprendere almeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità o le caratteristiche di cui questi debba disporre per poter usare il giocattolo in modo sicuro (ad esempio, capacità di stare seduto senza l'aiuto di un adulto, peso massimo e minimo di chi lo utilizza, necessità di usare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto).

Le avvertenze debbono essere apposte almeno in lingua italiana, in modo chiara-



mente visibile ed essere facilmente leggibili, comprensibili e accurate. Vanno apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio. Se necessario vanno riportate anche sulle istruzioni per l'uso. In tutti i casi la formulazione della frase e/o il pittogramma devono essere preceduti dalla parola «avvertenza» o «avvertenze», a seconda dei casi.

Nel caso in cui un giocattolo sia venduto sfuso, senza confezione, le avvertenze vanno apposte sul giocattolo stesso. Il fatto di riportare le avvertenze soltanto su un espositore contenente diversi esemplari del giocattolo non è sufficiente per soddisfare le prescrizioni del decreto legislativo. Inoltre, la parte B dell'allegato V del decreto legislativo obbliga a fornire avvertimenti specifici per certe categorie di giocattoli. Ad esempio, viene indicata l'avvertenza di cui devono essere corredati i giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (gli operatori economici sono liberi di scegliere tra una frase di avvertimento o un apposito pittogramma), nonché l'avvertenza relativa ai giocattoli nautici che devono re-

care la seguente dicitura: "da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto", per distinguerli dai dispositivi di protezione individuale.

La tracciabilità

Il produttore deve assicurare che ciascun giocattolo possa essere identificato. Ciò avviene apponendo un numero di tipo, di lotto, di serie/di modello, oppure un altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo. Il gioco deve anche recare il nome e l'indirizzo del fabbricante. L'indirizzo deve indicare un punto unico in cui il produttore può essere contattato. Se le dimensioni o la natura del giocattolo non consentono al gioco di recare direttamente gli elementi identificativi e le informazioni del fabbricante, quest'ultimo deve fornire le informazioni prescritte o sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Se un importatore immette un gioco sul mercato, anche il nome e l'indirizzo dell'importatore devono figurare sul giocat-

tolo oppure, qualora ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

Autorità nazionali di vigilanza e controllo del mercato

L'articolo 29 del decreto individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli, confermando il ruolo del Ministero dello Sviluppo economico già attribuito dal decreto legislativo 313/91 e prevedendo che il Ministero della Salute svolga tale funzione di autorità di vigilanza per gli aspetti di specifica competenza. È stato inoltre specificato che il controllo alle frontiere esterne è svolto dall'Agenzia delle Dogane ai sensi degli articoli da 27 a 29 del già citato regolamento 765/2008. Sono stati inoltre individuati gli enti di cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli: Camere di commercio e Guardia di finanza per quanto riguarda il Ministero dello Sviluppo economico e Istituto superiore di sanità e Comando Carabinieri per la tutela della salute per il Ministero della Salute.

L'articolo 30 disciplina invece i poteri delle autorità di vigilanza, determinando le tipologie di controlli e di provvedimenti restrittivi che queste possono adottare. In particolare, si è disposto che i giocattoli possano essere oggetto di regolarizzazione in casi limitati di non conformità formali e sempre a condizione che il fabbricante o l'importatore siano in grado di dimostrare di aver effettuato la valutazione di conformità del prodotto attraverso l'esibizione di adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui il giocattolo rischi di compromettere la sicurezza e la salute delle persone – così come nel caso di mancata conformazione – l'autorità di vigilanza ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale, ordinandone il ritiro ed eventualmente il richiamo dal commercio.

Sanzioni

L'articolo 31 stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto. Per le condotte considerate più gravi – in quanto presuppongono l'immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori – sono

state previste sanzioni di natura penale (arresto e ammenda, congiunte). Per altre violazioni sono state disposte sanzioni amministrative pecuniarie, graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 dicembre 2010

In data 16 dicembre 2008 la Comunità europea ha approvato la direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale direttiva apporta adeguamenti, tra l'altro, anche alla direttiva 88/378/CEE recepita, come si è visto, con il d. lgs. 313/91.

Consequentemente, si è reso necessario modificare transitoriamente gli allegati di quest'ultimo. Il d.m. del 10 dicembre 2010 ha permesso pertanto di adeguare la normativa in materia di sicurezza dei giocattoli a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si tratta, in realtà, di un cambiamento "formale" che introduce riferimenti a classi di pericolo identificate dal regolamento in sostituzione delle classi di pericolo definite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, attualmente citate nella normativa vigente, che aggiorna alcuni termini: ad esempio il termine "preparato" viene sostituito da "miscela".

Il provvedimento ha reso coerente il d. lgs. 313/1991 con quanto previsto dalla nuova terminologia del Reg. (CE)1272/2008 nel periodo che precede l'entrata in vigore del decreto di recepimento della nuova direttiva 2009/48/CE, che fa già riferimento alle classi di pericolo e alla terminologia adottata nel regolamento citato.

DIRETTIVA 2009/125/CE

Il risparmio energetico comincia dalla progettazione

di Lorenzo Mastroeni e Antonio Foschi

Lo scorso 23 marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 15 del 16 febbraio 2011 (G.U. n. 55 dell'8 marzo 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Il provvedimento stabilisce che l'ecoprogettazione sia applicata a qualsiasi prodotto/bene che abbia un impatto sul consumo energetico e che viene immesso sul mercato, ovvero messo in servizio come bene finale, componente o sottounità di questo.

Che cosa prevede la direttiva

La direttiva 2009/125/CE ha abrogato e sostituito integralmente la precedente direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 sulla medesima materia, recepita con il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201. Con la stessa logica, il d. lgs. n. 15/2011 abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 201, di recepimento della direttiva 2005/32/CE. In sintesi, la nuova direttiva estende il campo di applicazione della precedente in quanto sostituisce "i prodotti che consumano energia", ovvero quei prodotti che dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dipendono da un input di energia, con "i prodotti connessi all'energia", ovvero qualsiasi bene/prodotto che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente. Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sia i prodotti immessi sul mercato e/o messi in servizio

Per saperne di più

IL TESTO INTEGRALE DELLA DIRETTIVA

Per chi fosse interessato, il testo integrale della direttiva 2009/125/CE può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:IT:PDF>

come unità a sé stante, sia quelli utilizzati quale componente destinata a essere incorporata in altro bene finale.

Immissione sul mercato dei prodotti

Il provvedimento fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti oggetto delle "misure di esecuzione" della direttiva 2009/125/CE relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia. L'intento del provvedimento è di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno, accrescendo l'efficienza energetica e la protezione ambientale e migliorando, nel contempo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Viene stabilito che l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione, adottate in ambito comunitario o nazionale per fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile, è consentita solo se tali prodotti sono conformi alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero ai provvedimenti che ad essa danno attuazione. I prodotti in questione debbono essere provvisti di marcatura CE.



Il ruolo del Mse

Il Ministero dello Sviluppo economico è designato autorità competente ai fini dell'attuazione del provvedimento; ad esso spetta, fra l'altro, organizzare i controlli e le verifiche di conformità dei prodotti connessi all'energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile e garantire un'efficace sorveglianza del mercato, anche in collaborazione con la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, l'autorità competente può avvalersi dell'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; delle Camere di commercio; dell'Agenzia delle Dogane; della Guardia di finanza e degli altri organi pubblici aventi competenza in materia. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti, ovvero dei loro mandatarie autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi nel ri-

spetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Le verifiche di conformità

Viene stabilito che prima dell'immissione sul mercato, ovvero della messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione applicabile, sia apposta su di esso una marcatura di conformità CE e sia emessa una dichiarazione di conformità CE con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o in assenza di quest'ultimo l'importatore, garantisca e dichiari che il prodotto rispetti tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che dà attuazione alla medesima misura. Sono definite le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia e le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità CE. Per la valutazione di conformità il fabbricante ha la possibilità di scegliere tra due procedure: la prima basata sul controllo interno della progettazione e la seconda sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali. Indicazioni specifiche sono fornite relativamente al caso in

Direttiva 2005/32/CE e Direttiva 2009/125/CE

L'ELENCO COMPLETO DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Di seguito vengono elencati i 16 Regolamenti di attuazione delle due direttive prodotti al 31 marzo 2011.

■ **Regolamento (CE) n. 1275/2008**

della Commissione del 17 dicembre 2008

Recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei **modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche** domestiche e da ufficio.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 107/2009**
del 4 febbraio 2009

Recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei **ricevitori digitali**.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 244/2009**
della Commissione del 18 marzo 2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle **lampade** non direzionali per uso domestico.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 245 della**
Commissione del 18 marzo 2009

Recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, **lampade** a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 278/2009**
della Commissione del 6 aprile 2009

Recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli **alimentatori esterni**.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 640/2009**
della Commissione del 22 luglio 2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei **motori elettrici**.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0026:0034:it:PDF>

■ **Rettifica del regolamento (CE)**
n. 640/2009 del 22 luglio 2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei **motori elettrici**.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0063:0063:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 641/2009**
della Commissione del 22 luglio 2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei **circulatori** senza premistoppa indipendenti e dei circulatori senza premistoppa integrati in prodotti. Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 642/2009**
della Commissione del 22 luglio 2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei **televisori**.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0042:0052:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 643/2009**
della Commissione del 22 luglio 2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli **apparecchi di refrigerazione** per uso domestico.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:it:PDF>

■ **Rettifica del regolamento (CE) n.**
643/2009 della Commissione del 22 luglio
2009

Recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli **apparecchi di refrigerazione** per uso domestico.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:226:0023:0023:it:PDF>

■ **Regolamento (CE) n. 859/2009**
della Commissione del 18 settembre 2009

Recante modifiche del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle **lampade** non direzionali per uso domestico.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:247:0003:0005:it:PDF>

■ **Regolamento (UE) n. 347/2010**
della Commissione del 21 aprile 2010

Che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di **lampade** fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0020:0028:it:PDF>

■ **Regolamento (UE) n. 1015/2010**
della Commissione del 10 novembre 2010

Recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle **lavatrici** per uso domestico. Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:it:PDF>

■ **Rettifica Regolamento (UE) n. 1015/2010**
della Commissione del 10 novembre 2010

Recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle **lavatrici** per uso domestico. Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010R1015:20101201:IT:PDF>

■ **Regolamento (UE) n. 1016/2010**
della Commissione del 10 novembre 2010

Recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle **lavastoviglie** a uso domestico.

Il testo integrale può essere consultato (e scaricato in formato pdf) dal sito Internet dell'Unione europea, al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:it:PDF>


cui il prodotto sia progettato da un'organizzazione registrata nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

Sono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE e i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel).

Qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione, i fabbricanti devono fornire ai consumatori le informazioni sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione.

Le sanzioni

Sono previste sanzioni per i fabbricanti che immettono in commercio o mettono in servizio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione di conformità CE; che appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE; che non ottemperano ai provvedimenti di limitazione dell'immissione sul mercato, ovvero della messa in servizio adottati dall'autorità sulla base della clausola di salvaguardia; che non tengono a disposizione dell'autorità – per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione – i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguite e alle dichiarazioni di conformità emesse.



Le sanzioni per le violazioni sono definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

METROLOGIA LEGALE

Nuova disciplina di verifica periodica per liquidi diversi dall'acqua

di Maria Cristina Sestini

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29/3/2011 il regolamento del Ministro dello Sviluppo economico n. 32 del 18 gennaio 2011, che disciplina i controlli successivi dei complessi di misura di liquidi diversi dall'acqua, tra cui – particolarmente importanti – i distributori di carburanti.

Il decreto ha lo scopo di applicare compiutamente il principio della garanzia e tutela della misurazione anche nell'ambito degli strumenti conformi alla direttiva europea sugli strumenti di misura, così da assicurare la lealtà e la correttezza in tutte le transazioni commerciali basate sulla quantificazione delle merci; ciò tenendo conto che ogni strumento di misura, nel lungo utilizzo, può perdere esattezza e funzionalità.

La necessità di una nuova disciplina

L'innovazione tecnologica produce infatti la necessità di nuove regole così come, sul piano giuridico, l'esigenza di armonizzare queste nuove regole con un impianto: la direttiva Mid (recepita con il decreto legislativo 22/2007), ha così armonizzato i requisiti tecnici di dieci categorie di strumenti di misura, requisiti che devono essere rispettati per la marcatura CE. Diventa ora necessaria una nuova disciplina relativa all'assicurazione del mantenimento nel tempo dei requisiti metrologici.

Il margine di errore

In effetti tutti gli strumenti di misura, nonostante l'evoluzione della tecnologia, registrano delle inesattezze. Le norme fissano normalmente il limite accettabile di tali errori in fase di produzione e messa in servizio degli strumenti. Naturalmente, se un determinato margine di errore di uno strumento è considerato accettabile in tale fase iniziale, è impossibile sul piano tecnico e logico pre-

tendere che quello strumento non subisca alcuno scostamento da quel margine di errore nel corso del suo utilizzo. Tutte le norme anche internazionali vigenti tengono conto di tale circostanza e prevedono limiti di tolleranza più elevati in sede di controlli casuali successivi relativi ai medesimi strumenti.

Le regole di utilizzo

Se dunque l'Unione europea ha finalmente definito i requisiti prestazionali e le procedure per l'accertamento della conformità di alcune tipologie di strumenti di misura – tra cui i sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua – resta d'altro canto nella competenza degli Stati membri stabilire regole adeguate a garantire cittadini e imprese una volta che tali strumenti siano stati messi in servizio e quindi anche dopo un utilizzo prolungato negli anni. Ed è proprio con il recepimento della direttiva Mid che vengono definite regole comuni e requisiti metrologici minimi per la libera circolazione degli strumenti metrici nel mercato unico, in linea con la normativa comunitaria del cosiddetto "nuovo approccio".

L'articolo 19 del decreto legislativo di recepimento prevede infatti la predisposizione di un'adeguata disciplina dei controlli per stabilire i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi, con la medesima finalità della verifica periodica già prevista nel Testo Unico approvato con R.D. 23/8/1890, n. 7088, e finalizzati di fatto a monitorare il corretto funzionamento di uno strumento di misura nel tempo. Le novità normative contenute nei decreti del Ministero dello Sviluppo economico (cfr. Box a pag. 60) sono rivolte soprattutto a migliorare la fiducia del consumatore e a garantire gli scambi commerciali, per un efficace contrasto alla concorrenza sleale.

Controlli più efficienti

Questi brevi cenni porterebbero di conseguenza ad affermare che non si tratti di una novità epocale, almeno nei principi e nello scopo della norma; e tuttavia una lettura più attenta conduce a mettere in rilievo non solo la delicatezza del compito regolamentare, che ha tenuto in massimo conto la necessità di non confliggere con gli interessi e i principi dell'Unione, conformemente a quanto previsto al punto 21 dei considerando della direttiva; ma anche ad apprezzare le specifiche scelte adottate proprio allo scopo di rendere i controlli più agili ed efficienti, senza gravare il settore pubblico di nuovi oneri. Ed è proprio in questo ambito che si ravvisano le più importanti innovazioni, in un settore in cui tra l'altro è molto alta l'attenzione dei consumatori e delle imprese, dal momento che i prezzi dei prodotti petroliferi influenzano pesantemente il mercato, aumentando i costi di produzione delle merci e riducendo le disponibilità delle famiglie in un momento di difficoltà economiche.

L'innovazione introdotta dal regolamento nei controlli

La novità che caratterizza questo regolamento consiste in primis nella distinzione dei controlli successivi in due tipologie: controlli che hanno la natura cadenzata della

verificazione periodica e controlli casuali, i quali invece sono tanto inaspettati quanto auspicabili da parte dei consumatori. Tale distinzione è prioritaria alla qualificazione e riqualificazione da un lato dei soggetti privati autorizzati alla verifica periodica; dall'altro dei soggetti pubblici preordinati alla garanzia della certezza della misura e della correttezza della transazione, in ultima analisi alla trasparenza del mercato.

Competenze diversificate

Non si usa a caso il termine qualificazione: è evidente, infatti, come la distinzione di diverse competenze, ruoli e finalità stabilisca un nuovo equilibrio tra settore pubblico e privato, secondo principi di sussidiarietà. Da un lato i laboratori accreditati o autorizzati e dall'altro gli uffici metrici delle CCIAA. In questo modo, le garanzie di riferibilità, competenza tecnica e mutuo riconoscimento internazionale che competono ai laboratori, permettono comunque agli uffici metrici delle Camere di dare attenzione prioritaria e rafforzare l'attività di vigilanza, per rispondere alle esigenze di un mercato in espansione e soggetto a un incessante progresso tecnologico.

I ruoli di Ministero e Unioncamere

La separazione di queste funzioni, che in passato erano svolte dal Ministero dell'Industria

e oggi in via transitoria di competenza delle Camere di commercio, è la premessa logica per poter procedere ad affidare le attività di verifica periodica a laboratori autorizzati da Unioncamere, stabilendo così un'indubbio miglioramento di governance e integrazione delle competenze tra l'intero sistema camerale e il ruolo di guida del Ministero. Oltre all'introduzione di novità nella costellazione dei soggetti coinvolti nell'attività di garanzia della misura – la cui originaria configurazione organizzativa in capo al Ministero era dovuta all'importazione del paradigma napoleonico – va notata anche la specifica definizione di strategie attuative che denotano una particolare attenzione alla tutela del consumatore.

Confermate le tolleranze precedenti

Infatti, nel settore dei complessi di misura di liquidi diversi dall'acqua – soprattutto utilizzati per la distribuzione di carburanti stradali – l'Unione confermava nella già citata direttiva i limiti di tolleranza già previsti nelle precedenti direttive del vecchio approccio n. 71/319/CEE e 71/348/CEE (più e meno il 5 per mille), determinazioni che la stessa Unione ha ritenuto sufficienti a orientare correttamente il mercato. Inoltre, la Commissione ha provveduto con altra direttiva (direttiva 2009/37/CE recepita dal nostro Paese con d.m. 12/05/2010) a vietare

lo sfruttamento sistematico delle suddette tolleranze, mostrando di voler impedire un profitto ingiustificato da parte dei contraenti più forti nelle transazioni, imponendo quindi appropriate regole a tal fine orientate e mostrando sensibilità verso il problema della tutela della fede pubblica.

In tal senso, con la regolamentazione introdotta ai fini dei controlli successivi, si è inteso riproporre nei controlli periodici gli stessi limiti previsti ai fini della verifica di conformità dello strumento Mid dall'Unione, ignorando tra l'altro le conseguenze del normale e consueto processo di deterioramento cui è sottoposto uno strumento in funzione. Ai soli fini dei controlli casuali esperiti dalle Camere di commercio, come d'altro canto previsto nella normale logica dei controlli successivi (adottata anche da altri paesi membri), è stato diversamente individuato un limite di tolleranza superiore del 50% a quello prescritto sia in sede di accertamento della conformità, sia in occasione della verifica periodica.

L'errore massimo nei controlli casuali

Una tolleranza più elevata (che ammette un errore massimo del 7,5 per mille in più o in meno, non necessariamente a svantaggio del consumatore), è prevista esclusivamente nel caso di controlli successivi casuali effettuati dalle Camere di commercio e solo per l'ipotesi che le norme internazionali applicabili non stabiliscano anche in futuro limiti specifici diversi. Ciò non significa che lo strumento può restare con quell'errore, ma solo che quell'errore non determina alcuna sanzione e deve essere corretto mediante gli opportuni interventi di manutenzione in occasione della prima verifica periodica successiva o nel più breve termine prescritto in occasione del controllo stesso. Da notare che negli altri paesi europei vigono in fase di controlli successivi analoghe o maggiori tolleranze e che le nuove disposizioni sono più restrittive e garantiste anche rispetto alla normazione nazionale anteriore, che ammetteva in generale in fase di controlli il doppio dell'errore consentito in fase di produzione e messa in servizio dello strumento.

Più tutele per i consumatori

Si delinea quindi una modalità operativa che, rispettando i principi dell'Unione, as-



I controlli sugli strumenti di misura

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I nuovi criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura sono fissati da due decreti, ai sensi del d. lgs. n. 22/2007 (comma 2, art. 19), attuativo della direttiva 2004/22/CE (Mid): il d.m. n. 31/2011 riguarda l'indirizzo e il coordinamento tecnico per la verifica periodica degli *strumenti per pesare a funzionamento automatico*. Rientrano in questo campo le bilance a funzionamento automatico e le etichettatrici peso prezzo dei prodotti prepesati (vassoio frutta, carne).

Il d.m. n. 32/2011 riguarda il regolamento sui criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui *sistemi di misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua*. Destinatari principali di questi provvedimenti sono operatori economici del settore e amministrazioni competenti per l'attività di sorveglianza del mercato.



sicura un livello di protezione molto elevato dei consumatori conducendo il sistema della verifica periodica sotto un ambito unitario, conformato e omogeneo. Anche se può apparire anacronistico riportare a livello centrale il procedimento di autorizzazione dei laboratori, ciò è stato tuttavia ampiamente motivato dalle esigenze di uniformità sul territorio che la modalità di abilitazione – prevista per i laboratori dal decreto ministeriale 182/2000 – aveva compiutamente messo in rilievo dal momento che, attraverso le diverse interpretazioni del decreto e le discriminazioni territoriali degli operatori economici, si era determinata un'offerta di opportunità disomogenea che rischiava nel tempo di penalizzare proprio i contesti più bisognosi di promozione.

I requisiti per i laboratori

Tra i requisiti che i laboratori dovranno dimostrare di possedere vi è il rispetto di quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che concerne la competenza dei laboratori di prova e taratura. Si vuole così assicurare al massimo grado il profilo della responsabilità all'interno del laboratorio, la qualificazione professionale del personale e i sistemi di riferibilità della misura con criteri di indiscussa validità e anche tramite l'introduzione dell'obbligo della

certificazione dei campioni di prova da parte di un organismo nazionale di accreditamento (ai sensi del regolamento comunitario 765/2008); non ultima la preoccupazione di assicurare più in generale la qualità in ogni attività del laboratorio autorizzato ai sensi del decreto.

Non pare dunque eccessivo descrivere questa configurazione come ambiziosa, viste le richieste di serietà, professionalità e indipendenza che si sommano in quella che si potrebbe definire una sfida al sistema della virtuosità privata per il rilancio della qualità generalizzata, là dove il pubblico – nello specifico il sistema camerale – resta sostanzialmente in attesa di intervenire per correggere eventuali disfunzioni.

La vigilanza: dagli strumenti ai laboratori

Controlli casuali sugli strumenti e vigilanza sui laboratori costituiscono la chiave di volta del sistema; i primi competono alle Camere nella loro autonomia, i secondi rientrano nella competenza di Unioncamere che si avvale sul territorio della longa manus delle stesse Camere, le quali da sempre mostrano di ottemperare con efficienza ai compiti delegati. Il sistema camerale, così come delineato nella sua potenziata configurazione dalla recente

riforma di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, resta in tal modo depositario non solo dell'esercizio delle competenze in materia di metrologia, ma anche perno importante nell'accesso alle attività di verifica periodica attraverso il rilascio delle autorizzazioni e la successiva vigilanza (Unioncamere). Non diminuisce l'importanza del ruolo camerale; questo, se mai, si amplifica sotto la guida consapevole di Unioncamere, stante un continuo e coerente processo di formazione del personale in grado di preparare gli attenti operatori di un qualificato sistema metrologico, sempre più orientato a controllare e monitorare i laboratori e sempre meno a verificare direttamente strumenti di misura.

L'implementazione di Eureka

Senza sostanziali modifiche la disciplina degli utenti metrici, che si adegua a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 182/2000, con i connessi obblighi di comunicazione dell'utilizzo dei complessi di misura, di mantenimento del corretto funzionamento e di conservazione dei documenti a corredo degli stessi. Utile per una pratica e armonica gestione delle informazioni, l'elenco degli utenti metrici costituisce un importante ausilio per le funzioni di sorveglianza e vigilanza, irrinunciabile ai fini

della corretta attuazione delle norme del decreto. Risulterà preziosa l'implementazione dell'applicativo Eureka, sviluppato per la gestione del database degli utenti metrici, che Infocamere provvederà a integrare delle nuove funzioni e modalità richieste ai fini dell'applicazione del decreto.

Le ulteriori novità

È disponibile un sistema di pubblicità dei laboratori autorizzati, consultabile anche per via telematica. I laboratori hanno l'obbligo di comunicare alle Camere e a Unioncamere gli estremi delle verificazioni periodiche eseguite entro sette giorni dalla loro esecuzione; il libretto metrologico che contiene la "storia metrologica" dello strumento.

Doveroso annunciare un periodo transitorio durante il quale, in attesa che i laboratori ottengano l'autorizzazione, le Camere di commercio continueranno a effettuare la verifica periodica per assicurare la necessaria funzione di tutela della garanzia delle quantità nelle transazioni e la trasparenza del mercato, ancora per due anni.

CONCORSI A PREMIO

Sempre più vicini alle imprese con il nuovo Prema on line

di Silvia Petrucci

Dal 25 gennaio 2011 per le aziende è diventato più facile trasmettere alla Divisione XIX (Manifestazioni a premio) della Direzione generale per la concorrenza, il mercato, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico la documentazione inerente un concorso a premio organizzato per promuovere un proprio prodotto o l'impresa stessa.

Le modifiche al Cad

Grazie all'entrata in vigore del decreto interdirigenziale del Ministero dello Sviluppo economico e dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 5 luglio 2010 è stato infatti introdotto l'obbligo per le imprese di utilizzare il servizio telematico denominato "Prema on line".

L'accesso al sistema avviene tramite il

"portale delle imprese", con una smart card contenente la firma digitale e il certificato di autenticazione. La smart card è reperibile presso gli enti certificatori accreditati.

Il 25 gennaio 2011 è anche la data in cui sono entrate in vigore le nuove disposizioni di modifica del Codice dell'amministrazione digitale (il cosiddetto Cad) approvato con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 che ha modificato il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli obiettivi del codice

Il servizio telematico "Prema on line" risponde pienamente agli obiettivi del Cad, vale a dire avere una pubblica amministrazione in grado di erogare servizi agli utenti – in questo caso alle imprese – attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, così da semplificare le procedure

burocratiche, eliminare la carta e abbattere tempi e costi per gli utenti del servizio ma anche per la stessa amministrazione.

I passaggi avvengono solo per via telematica

I documenti che le imprese sono tenute a comunicare nei quindici giorni antecedenti alla data di inizio di un concorso a premio, quali il regolamento di svolgimento dell'iniziativa premiale, l'atto comprovante l'avvenuto versamento della cauzione per garantire il montepremi posto in palio e ogni altro allegato, sono trasmessi per via telematica dall'impresa al Ministero dello Sviluppo economico ed è sufficiente che essi siano sottoscritti con firma digitale. Anche le modifiche intervenute dopo il primo invio telematico e i verbali di chiusura, la cui trasmissione è condizione necessaria per ottenere lo svincolo della cauzione, devono essere inviati tramite "Prema on line". Fanno eccezione i concorsi a premio che abbiano avuto inizio prima del novembre 2008: in questi casi, infatti, occorre procedere mediante posta elettronica.

I documenti accettati

Il servizio telematico può accogliere sia documenti che nascono direttamente digitali, sia documenti che in origine erano su un supporto analogico (carta) e che vengono sottoposti a un procedimento di scansione per trasferirli su supporto informatico. A tale proposito l'articolo 22 del nuovo Cad specifica infatti che le copie di atti pubblici e di scritture private – nonché dei documenti in genere – fanno fede come l'originale; in particolare la seconda tipologia di atti (ovvero le copie per immagine su supporto informatico), ha la medesima efficacia probatoria degli originali cartacei da cui le copie sono tratte, salvo nel caso in cui la loro conformità all'originale non venga espressamente disconosciuta. Inoltre, l'invio dei documenti tramite il servizio telematico soddisfa il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non dev'essere seguita da quella del documento originale.

Per saperne di più

Sul sito del Ministero, nella sezione Dossier di approfondimento, l'impresa può anche trovare tutte le indicazioni sulla normativa

delle manifestazioni a premio e sugli adempimenti da porre in essere.

Infine, conformemente al nuovo Cad, l'amministrazione ha disposto un piano di continuità operativa affinché le imprese dispongano di un servizio sostitutivo in caso di interruzione – anche temporanea – del sistema telematico. In tutti questi casi, infatti, le aziende possono trasmettere la documentazione a due indirizzi di posta elettronica, vale a dire a m.premio@sviluppoeconomico.gov.it e all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) imp.mccvnt.div19@pec.sviluppoeconomico.gov.it – oltre che all'indirizzo dei Monopoli giochi.concorsiapremio@aaams.it – allegando il regolamento di svolgimento dell'iniziativa (firmato digitalmente) e il foglio contenente la schermata da cui risulti il blocco del sistema.

Svincolo delle cauzioni

L'obbligo di utilizzare il servizio telematico "Prema on line" investe anche le operazioni a premio nel senso che le imprese, prima che inizi la manifestazione (non sono tuttavia necessari i 15 giorni previsti per i concorsi a premio), devono trasmettere al Ministero la cauzione prestata a garanzia del montepremi posto in palio. Al termine dell'operazione a premio, affinché l'amministrazione provveda a svincolare la cauzione, è necessario che l'impresa trasmetta on line la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a mezzo della quale il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, l'effettiva consegna dei premi agli aventi diritto.



DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011, N. 54

Le nuove misure per la sicurezza giocattoli

La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di sicurezza dei giocattoli prodotti o importati nell'Unione europea. Per ogni tipo prescrive la documentazione necessaria e le scritte che devono comparire sul giocattolo o sulla sua confezione

Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

[...]

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
 - a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
 - b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
 - c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
 - d) alle macchine a vapore giocattolo;
 - e) alle fionde e alle catapulte.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 - a) **messa a disposizione sul mercato**: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
 - b) **immissione sul mercato**: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
 - c) **fabbricante**: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
 - d) **rappresentante autorizzato**: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
 - e) **importatore**: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
 - f) **distributore**: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
 - g) **operatori economici**: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
 - h) **norma armonizzata**: una norma adottata da uno degli orga-

nismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;

m) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;

q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;

v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;

z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;

aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;

bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;

dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;

ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;

ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;

gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;

hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.

CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 3 Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presen-

tati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Articolo 4 Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
 - a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
 - b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Articolo 5 **Obblighi degli importatori**

1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato;

garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.

10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Articolo 6 **Obblighi dei distributori**

1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello Sviluppo economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Articolo 7 **Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori**

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del fabbri-

cante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

Articolo 8 Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.

CAPO III - CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI

Articolo 9 Requisiti essenziali di sicurezza

1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Articolo 10 Avvertenze

1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano

l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: "Attenzione" o dalla parola: "Avvertenza" o: "Avvertenze" a seconda dei casi.

Articolo 11 Presunzione di conformità

1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse.

Articolo 12 Obiezione formale ad una norma armonizzata

1. Il Ministero dello Sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

Articolo 13 Dichiarazione CE di conformità

1. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.

Articolo 14 Marcatura CE

1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono al-

trimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

CAPO IV - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 15 Valutazione della sicurezza

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può presentare, ed effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

Articolo 16 Procedure di valutazione della conformità

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
 - a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
 - b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
 - c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
 - d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

Articolo 17 Esame CE del tipo

1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo è effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verificano modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

Articolo 18 Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.

CAPO V - NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 19 **Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento**

1. Il Ministero dello Sviluppo economico è l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità CE è svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accREDITamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello Sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello Sviluppo economico.

Articolo 20 **Autorizzazione degli organismi notificati**

1. La valutazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto è effettuata dagli organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello Sviluppo economico. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accREDITamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

Articolo 21 **Prescrizioni relative agli organismi notificati**

1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'impresa o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o

categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a)** personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
 - b)** le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
 - c)** procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:
- a)** una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
 - b)** soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
 - c)** una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti di attuazione;
 - d)** la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello Sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle Attività produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorità competenti. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 22 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.

Articolo 23 Procedura di notifica

1. Il Ministero dello Sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: "NANDO" (New Approach Notified and Designated Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello Sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 24 Modifiche delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello Sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello Sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.

Articolo 25 Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2. Il Ministero dello Sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione.

Articolo 26 Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.

Articolo 27 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello Sviluppo economico:
 - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
 - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
 - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

Articolo 28 Istruzioni all'organismo notificato

1. L'autorità di vigilanza del mercato può richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.
3. L'autorità di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.

CAPO VI - VIGILANZA E SANZIONI**Articolo 29 Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne**

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello Sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della Salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità.
4. Il Ministero della Salute dà immediata notizia al Ministero dello Sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2.
5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero

della Salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'Interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.

Articolo 30 Controlli

1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei

mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere.

8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Articolo 31 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Articolo 32 Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Articolo 33 Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II,

punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte III, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

Articolo 34 Norme transitorie e finali

1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello Sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti già accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.

Articolo 35 Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 aprile 2011

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio recino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
 - a) modelli in scala fedeli e dettagliati;
 - b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
 - c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
 - d) repliche storiche di giocattoli; e
 - e) riproduzioni di armi da fuoco reali.
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 9, comma 1)

Requisiti particolari di sicurezza

I. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.

2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.
4. **a)** I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento;
b) i giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
c) i giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
d) i giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili;
e) l'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
f) i giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio – come fornito – deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione;
g) l'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) e f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
h) sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggibilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da

essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l'incolumità dell'utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.
11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

II. Infiammabilità

1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.
Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o so-

stanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
 - a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
 - b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
 - c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

III. Proprietà chimiche

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi² e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele³.
3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:
 - a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
 - b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

¹ GU 196 del 16/8/1967, pag. 1.

² GU L 200 del 30/7/1999, pag. 1.

³ GU L 353 del 31/12/2008, pag. 1.

c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

- i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;
- ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
- iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

- i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione; e

ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure – fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 – ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.

8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁴.
11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

⁴ GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169.

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
(1)	Olio di radice di enula (Inula helenium)	97676-35-2
(2)	allil isotiocianato	57-06-7
(3)	cianuro di benzile	140-29-4
(4)	4-terz-butilfenolo	98-54-4
(5)	olio di chenopodio	8006-99-3
(6)	ciclaminalcol	4756-19-8
(7)	maleato di dietile	141-05-9
(8)	diidroumarina	119-84-6
(9)	2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide	6248-20-0
(10)	3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)	40607-48-5
(11)	4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina	17874-34-9
(12)	citraconato di dimetile	617-54-9
(13)	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	26651-96-7
(14)	6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	141-10-6
(15)	difenilammia	122-39-4
(16)	acrilato di etile	140-88-5
(17)	foglia di fico, fresca e in preparati;	68916-52-9
(18)	trans-2-eptenale	18829-55-5
(19)	trans-2-esenale-dietilacetale	67746-30-9
(20)	trans-2-esenale-dimetilacetale	18318-83-7
(21)	alcol idroabietilico	13393-93-6
(22)	4-etossifenolo	622-62-8
(23)	6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	34131-99-2
(24)	7-metossicumarina	531-59-9
(25)	4-metossifenolo	150-76-5
(26)	4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	943-88-4
(27)	1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	104-27-8
(28)	metil-trans-2-butenolo	623-43-8
(29)	6-metilcumarina	92-48-8
(30)	7-metilcumarina	2445-83-2
(31)	5-metil-2,3-esandione	13706-86-0
(32)	olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)	8023-88-9
(33)	7-etossi-4-metilcumarina	87-05-8
(34)	esaidrocumarina	700-82-3
(35)	balsamo del Perù grezzo (Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)	8007-00-9
(36)	2-pentilidencicloesanone	25677-40-1
(37)	3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	1117-41-5

(38)	essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)	8024-12-2
(39)	Muschio di ambretta (4-terz-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)	83-66-9
(40)	4-fenil-3-buten-2-one	122-57-6
(41)	amil cinnamal	122-40-7
(42)	alcol amilcinnamico	101-85-9
(43)	alcole benzilico	100-51-6
(44)	salicilato di benzile	118-58-1
(45)	alcol cinnamico	104-54-1
(46)	cinnamal	104-55-2
(47)	citrale	5392-40-5
(48)	cumarina	91-64-5
(49)	eugenolo	97-53-0
(50)	geraniolo	106-24-1
(51)	idrossicitronellale	107-75-5
(52)	idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide	31906-04-4
(53)	isoeugenolo	97-54-1
(54)	estratti di Evernia prunastri	90028-68-5
(55)	estratti di Evernia furfuracea	90028-67-4

La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.

Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
(1)	alcol anisilico	105-13-5
(2)	benzoato di benzile	120-51-4
(3)	cinnamato di benzile	103-41-3
(4)	citronellolo	106-22-9
(5)	farnesolo	4602-84-0
(6)	esilcinnamaldeide	101-86-0
(7)	liliale	80-54-6
(8)	d-limonene	5989-27-5
(9)	linaiole	78-70-6
(10)	metileptin carbonato	111-12-6
(11)	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	127-51-5

12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:

- i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B, dell'allegato V;
- ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e
- iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.

Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.

13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
alluminio	5.625	1.406	70.000
antimonio	45	11,3	560
arsenico	3,8	0,9	47
bario	4.500	1.125	56.000
boro	1.200	300	15.000
cadmio	1,9	0,5	23
cromo (III)	37,5	9,4	460
cromo (VI)	0,02	0,005	0,2
cobalto	10,5	2,6	130
rame	622,5	156	7.700
piombo	13,5	3,4	160
manganese	1.200	300	15.000
mercurio	7,5	1,9	94
nickel	75	18,8	930
selenio	37,5	9,4	460
stronzio	4.500	1.125	56.000
stagno	15.000	3.750	180.000
stagno organico	0,9	0,2	12
zinco	3.750	938	46.000

Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

IV. Proprietà elettriche

1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.

5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.

V. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

VI. Radioattività

I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

APPENDICE A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
nickel	CMR 2	nell'acciaio inossidabile

APPENDICE B

Classificazione delle sostanze e delle miscele

Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.

1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II

A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015

Sostanze

La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.

Miscela

La miscela è pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.

B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015

La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.

2. Atti giuridici della Comunità relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.

Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III

Sostanze

Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III

Sostanze

Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE

Sostanze

L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

APPENDICE C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE

ALLEGATO III (di cui all'articolo 13)

Dichiarazione CE di conformità

[...]

ALLEGATO IV (di cui all'articolo 18)

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui all'articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

- a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 15;
- c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- d) una copia della dichiarazione CE di conformità;
- e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- g) elazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2; e
- h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 16, comma 3.

ALLEGATO V (di cui all'articolo 10)

Avvertenze

Parte A Avvertenze generali

Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Parte B Avvertenze specifiche e indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune categorie di giocattoli

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma.



Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione. Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Giochi di attività

I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza: "Solo per uso domestico". I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:

"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".

Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.

Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza: "Non adatto a bambini di età inferiore a [*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".

[*] L'età deve essere specificata dal fabbricante.

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

5. Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza: "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, eccetera).

6. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza: "Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: "Questo giocattolo non fornisce protezione".

9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri

I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo: "Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto punto, deve recare l'avvertenza: "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

Ministero dello Sviluppo economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa

massimo.dafano@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione II - Affari giuridici e normativi

giuseppe.baldari@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisil@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

massimo.greco@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VI - Servizi e professioni (reggente)

caterina.farrel@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

mariateresa.pucciano@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VIII - Servizi assicurativi

vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

consom@rpue.esteri.it

Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antoniamartelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIII - Progetti per i consumatori (reggente)

mirella.ferlazzo@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XX - Società fiduciarie e di revisione

annamaria.lovaglio@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XXII - Sistema camerale

mirella.ferlazzo@sviluppoeconomico.gov.it



mercato
consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

**Redazione Ministero
dello Sviluppo economico**

Dipartimento per l'impresa
e l'internazionalizzazione
Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5363 - 5586
fax: 06.4821.702

e-mail: quaderno.informativo@sviluppoeconomico.gov.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

Direttore responsabile
Giuseppe Tripoli

**Coordinatore
del Comitato Operativo**
Gabriella Di Bella

Comitato Operativo
Claudio Della Ventura
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Franco Mario Sottile
Umberto Troiani

**Progetto editoriale,
grafico e distribuzione**
Alchimie Srl

Stampa
Val

Questo numero del *Quaderno Informativo* riflette un periodo di intenso lavoro del Ministero dello Sviluppo economico nelle aree di interesse per il mercato e i consumatori.

Nella sezione **Il Punto** si richiama l'attenzione sugli interventi sui carburanti, finalizzati a una maggiore trasparenza dei prezzi per stimolare la concorrenza in tempi di gravi incertezze nelle aree di provenienza di gran parte degli approvvigionamenti italiani di idrocarburi. Di particolare interesse per gli automobilisti anche le sperimentazioni sull'utilizzo di una "scatola nera" per registrare i comportamenti delle vetture in caso di incidenti e i nuovi sistemi di vigilanza sull'esattezza degli strumenti di misura dei liquidi, fra cui rientrano anche le pompe di benzina.

La sezione **Consumatori** riferisce del quinto quadro di valutazione di primavera sui mercati dei beni di consumo, pubblicato in marzo dalla Commissione europea. Si segnala anche l'avvio, da parte della Commissione europea, di una consultazione pubblica per raggiungere un'armonizzazione in materia di azioni risarcitorie collettive.

Nella sezione **Mercato** si presenta una sintesi dei dati e degli andamenti ricavabili dall'Osservatorio nazionale sul commercio. Si riferisce inoltre dell'accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Unioncamere, destinato a finanziare un'iniziativa straordinaria del mondo camerale e rivolto alle condizioni di accesso al credito e al sostegno dell'occupazione.

Nella sezione **Prodotti** viene poi dato ampio spazio alle nuove norme introdotte in Italia per recepire la direttiva Ue in materia di sicurezza dei giocattoli.

Il testo integrale di quest'ultima, infine, viene riportato nella sezione **Documenti**.